

N. 00592/2010 REG.SEN.
N. 00078/2008 REG.RIC.
N. 00014/2009 REG.RIC.
N. 00015/2009 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 78 del 2008, proposto da:
Giuntini Antinori Francesco, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea
Del Re, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Firenze,
lungarno Archibusieri 8;

contro

Provincia di Firenze, in persona del Presidente *pro tempore*,
rappresentata e difesa dagli avv.ti Lina Cardona, Francesca De Santis,
Elena Possenti, con domicilio eletto presso la sede dell'Avvocatura
Provinciale in Firenze, via de' Ginori 10;

Comunita' di Ambito – A.T.O. – Toscana Centro, in persona del
Presidente *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Nicoletta Felli,
presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Firenze, via delle

Mantellate 8;

A.N.A.S., Autorita' di Bacino del Fiume Arno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la cui sede sono domiciliati per legge in Firenze, via degli Arazzieri 4;

Enel Distribuzione S.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Cristina Giuliani, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Firenze, lungarno Colombo 54;

Comune di Rufina, Comune di Pontassieve, Comune di Pelago, Regione Toscana, Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali, Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici, Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici di Firenze, Pistoia e Prato, Ufficio Regionale per la Tutela dell'Acqua e del Territorio, Direzione Generale Politiche Territoriali e Ambientali, A.R.P.A.T. Azienda Reg. Protezione Ambientale della Toscana, A.R.P.A.T. Direzione Sub. Prov. Firenze Sud-Est, Azienda Sanitaria n. 10 - Firenze, Asl n. 10 Firenze - Gruppo Int. Suap Sona Sud-Est, Comunita' Montana della Montagna Fiorentina, Toscana Energia S.p.A. (gia' Fiorentina Gas S.p.a.), Enel S.p.a. Divisione Infrastrutture e Reti Area, Publicacqua S.p.a., Provincia di Firenze - Direzione Generale Sviluppo e Territorio, Ufficio Viabilita' della Provincia di Firenze;

nei confronti di

Ambiente Energia Risorse S.p.a. – A.E.R. S.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Gaetano Viciconte, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Firenze, viale G. Mazzini 60;

Sul ricorso numero di registro generale 14 del 2009, proposto da:

Associazione Italia Nostra – Onlus, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gianluigi Ceruti, Andrea Del Re e Luca Manetti, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Firenze, lungarno Archibusieri 8;

contro

Provincia di Firenze, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Lina Cardona, Francesca De Santis ed Elena Possenti, ed elettivamente domiciliata presso la sede dell'Avvocatura Provinciale in Firenze, via de' Ginori 10;

nei confronti di

Ambiente Energia Risorse S.p.a. – A.E.R. S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Gaetano Viciconte, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Firenze, viale G. Mazzini 60;

Regione Toscana, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Ciari, ed elettivamente domiciliata presso la sede dell'Avvocatura Regionale in Firenze,

piazza dell'Unita' Italiana 1;

Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali, in persona del Ministro pro tempore, Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Provincie di Firenze, Pistoia e Prato, in persona del Soprintendente pro tempore, Autorita' di Bacino del Fiume Arno, in persona del Presidente pro tempore, A.N.A.S. S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la cui sede sono domiciliati per legge in Firenze, via degli Arazzieri 4;

Comunita' di Ambito – A.T.O. – Toscana Centro, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Nicoletta Felli, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Firenze, via delle Mantellate 8;

Comune di Rufina, Comune di Pontassieve, Comune di Pelago, Ufficio Regionale per la Tutela dell'Acqua e del Territorio della Regione Toscana, Direzione Generale Politiche Territoriali e Ambientali della Regione Toscana, Agenzia Regionale Protezione Ambiente (A.R.P.A.) - Toscana, Agenzia Regionale Protezione Ambiente - Toscana Dip. Sub. Prov.Firenze Sud-Est, Asl n. 10 - Firenze Gruppo Int. Suap Zona Sud-Est, Asl n. 10 - Firenze Direttore Generale, Anas S.p.a. – Compartimento della Viabilità per la Toscana, Publiacqua S.p.a., Provincia di Firenze – Direzione

Generale Sviluppo e Territorio - Direzione Urbanistica e Pianificazione Territoriale, Provincia di Firenze – Direzione Viabilità, Provincia di Firenze – Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile, Provincia di Firenze – Direzione Ambiente e Gestione Rifiuti, Provincia di Firenze – Direzione Agricoltura Caccia e Pesca e Risorse Naturali, Provincia di Arezzo – Presidente;

Sul ricorso numero di registro generale 15 del 2009, proposto da:
Giuntini Antinori Francesco, rappresentato e difeso dagli avv.ti Gianluigi Ceruti, Andrea Del Re e Luca Manetti, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Firenze, lungarno Archibusieri 8;

contro

Provincia di Firenze, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Lina Cardona, Francesca De Santis ed Elena Possenti, ed elettivamente domiciliata presso la sede dell'Avvocatura Provinciale in Firenze, via de' Ginori 10;

nei confronti di

Ambiente Energia Risorse S.p.a. – A.E.R. S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Gaetano Viciconte, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Firenze, viale G. Mazzini 60;

Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona del Ministro

pro tempore, Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Provincie di Firenze, Pistoia e Prato, in persona del Soprintendente pro tempore, Autorita' di Bacino del Fiume Arno, in persona del Presidente pro tempore, A.N.A.S. S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la cui sede sono domiciliati per legge in Firenze, via degli Arazzieri 4;

Comunita' di Ambito – A.T.O. – Toscana Centro, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Nicoletta Felli, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Firenze, via delle Mantellate 8;

Regione Toscana, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Ciari, ed elettivamente domiciliata presso la sede dell'Avvocatura Regionale in Firenze, piazza dell'Unita' Italiana 1;

Comune di Rufina, Comune di Pontassieve, Comune di Pelago, Ufficio Regionale per la Tutela dell'Acqua e del Territorio della Regione Toscana, Direzione Generale Politiche Territoriali e Ambientali della Regione Toscana, Agenzia Regionale Protezione Ambiente (A.R.P.A.) - Toscana, Agenzia Regionale Protezione Ambiente - Toscana Dip. Sub. Prov. Firenze Sud-Est, Asl n. 10 - Firenze Gruppo Int. Suap Zona Sud-Est, Asl n. 10 - Firenze

Direttore Generale, Anas S.p.a. – Compartimento della Viabilità per la Toscana, Publiacque S.p.a., Provincia di Firenze – Direzione Generale Sviluppo e Territorio - Direzione Urbanistica e Pianificazione Territoriale, Provincia di Firenze – Direzione Viabilità', Provincia di Firenze – Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile, Provincia di Firenze – Direzione Ambiente e Gestione Rifiuti, Provincia di Firenze – Direzione Agricoltura Caccia e Pesca e Risorse Naturali, Provincia di Arezzo – Presidente;

per l'annullamento

quanto al ricorso n. 78 del 2008:

dell'atto prot. n. 3550 in data 24.10.2007, con il quale il Dirigente titolare P.O. VIA, AIA, ARIA della Provincia di Firenze ha espresso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 della L.R.T. 79/1998, giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto definitivo intitolato "Ampliamento dell'impianto di incenerimento I Cipressi" - Comune di Rufina (Fi), proposto dalla Società A.E.R. S.p.a. subordinatamente al rispetto di prescrizioni;

di tutti gli altri atti presupposti (tra cui il Piano regionale di gestione dei rifiuti approvato con delibera C.R. n. 14 del 7.04.1998, il Piano provinciale di gestione dei rifiuti urbani e assimilati per l'ATO n. 6 approvato con delibera C.P. n. 22 dell'11.02.2002, il Piano territoriale di coordinamento provinciale approvato con delibera C.P. n. 94 del 15.06.1998, tutti "in parte qua"), inerenti, correlati, collegati e

derivanti, anche se non nominati, tra cui la determinazione concordata in data 25.09.2007 della Conferenza di servizi e relativo verbale, i pareri delle pubbliche amministrazioni e delle società private concessionarie della gestione di pubblici servizi (Anas S.p.A. e Publiacqua S.p.A.);

quanto ai ricorsi nn. 14 e 15 del 2009, previa sospensione dell'efficacia:

dell'atto dirigenziale n. 3685 del 2 ottobre 2008, con il quale la Provincia di Firenze ha emesso, ai sensi del D.Lgs. n. 59/2005, l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'ampliamento dell'impianto di termovalorizzazione "I Cipressi", contenente, fra l'altro, "variante allo strumento urbanistico del Comune di Rufina, dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità ...";

di ogni altro atto presupposto, sia del procedimento VIA che del procedimento AIA, tra cui – tutti "in parte qua" – il Piano regionale di gestione dei rifiuti approvato con deliberazione del Consiglio regionale toscano n. 14 del 07.04.1998 e successive modifiche ed integrazioni, il Piano provinciale di gestione dei rifiuti urbani e assimilati per l'ATO n. 6 approvato con deliberazione del Consiglio provinciale di Firenze n. 22 del 11.02.2002 e successive modifiche ed integrazioni, il Piano territoriale di coordinamento provinciale approvato con deliberazione del Consiglio provinciale di Firenze n. 94 del 15.06.1998 e successive modifiche ed integrazioni, il Piano Industriale dell'A.T.O. n. 6 approvato nell'ultima versione con deliberazione n. 4 del 18 luglio 2007 – deliberazione G.P. 28 luglio

2007, n. 254;

di tutti i verbali della Conferenza dei Servizi del procedimento di A.I.A. e di ogni altro atto correlato, derivato, nominato e non nominato, compresi i pareri delle pubbliche amministrazioni e delle società concessionarie della gestione di pubblici servizi indicate nell'intestazione del presente ricorso, pareri che, specificamente censurati nel corpo del presente ricorso, hanno contribuito sia alla determinazione positiva di compatibilità ambientale della Conferenza dei Servizi nella seduta del 25 settembre 2007, sia al giudizio favorevole del successivo atto dirigenziale n. 3550 del 24 ottobre 2007, sia alle determinazioni della Conferenza di servizi del 30 settembre 2008 ed all'atto dirigenziale n. 3685 in data 2 ottobre 2008 di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale;

dell'atto dirigenziale prot. n. 3550 in data 24 ottobre 2007, unitamente ad ogni suo allegato, con il quale la Provincia di Firenze ha espresso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 della l.r. Toscana 79/1998, giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto definitivo intitolato "Ampliamento dell'impianto di incenerimento I Cipressi" - Comune di Rufina (FI) proposto dalla società AER S.p.a. subordinatamente al rispetto di prescrizioni, provvedimenti ed atti questi tutti già ritualmente impugnati davanti al TAR Toscana con il ricorso iscritto al n. R.G. 78/2008.

Visti i ricorsi con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Firenze;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Comunita' di Ambito A.T.O. Toscana Centro;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'A.N.A.S. - Ente Nazionale Per Le Strade - Roma;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Enel Distribuzione S.p.a.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ambiente Energia Risorse – A.E.R. S.p.a.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Autorita' di Bacino del Fiume Arno;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Toscana;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali e della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Provincie di Firenze, Pistoia e Prato;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2009 il dott. Pierpaolo Grauso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Con ricorso notificato il 24 dicembre 2007 e depositato il 12 gennaio 2008, iscritto al n. 78 R.G. 2008, Francesco Giuntini Antinori proponeva impugnazione avverso il provvedimento dirigenziale n. 3550 del 24 ottobre 2007, mediante il quale la Provincia di Firenze

aveva espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale relativamente al progetto per l'ampliamento dell'impianto di incenerimento denominato "I Cipressi", situato nel Comune di Rufina.

In fatto, il ricorrente deduceva che il predetto impianto, realizzato nel 1975 e inizialmente gestito da un consorzio fra i Comuni di Pontassieve, Pelago e Rufina, fin dalla metà degli anni '80 dello scorso secolo era stato avversato dalla popolazione locale, costituitasi in comitato per chiederne la chiusura, ed aveva costituito oggetto di indagini giudiziarie culminate nella condanna penale in primo e secondo grado di sei componenti del direttivo del Consorzio di gestione, per violazione delle norme sulle emissioni inquinanti (il reato era stato dichiarato estinto per prescrizione dinanzi alla Corte di Cassazione).

Nel maggio del 2000, proseguiva il ricorrente, l'originario Consorzio di gestione, frattanto allargatosi ai Comuni di Londa e San Godenzo, era stato trasformato nell'attuale gestore Ambiente Energia Risorse (di seguito, A.E.R.) S.p.a., società a partecipazione pubblica prevalente, la quale, il 29 marzo 2006, aveva presentato il progetto di ampliamento dell'impianto e chiesto l'attivazione della procedura per la valutazione di impatto ambientale, conclusasi con la determinazione oggi impugnata. Ad avviso del Giuntini Antinori, più che di ampliamento, avrebbe peraltro dovuto parlarsi di nuovo impianto, ubicato in zona a pericolosità idraulica molto elevata, suscettibile di esondazioni ed, in quanto tale, già compresa fra le aree

sensibili di cui al vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale; ma, nonostante l'inadeguatezza del sito prescelto, la Provincia di Firenze si era ugualmente pronunciata per la compatibilità ambientale dell'opera.

Tanto premesso, il ricorrente – titolare con i suoi familiari dell'azienda vitivinicola e olivicola "Selvapiana", i cui fondi sarebbero stati in parte coinvolti dalla realizzazione del progetto – paventava una serie di effetti negativi connessi alla presenza del nuovo inceneritore (danni alla salute umana, alla vegetazione, alla fauna, al paesaggio, mutamento del microclima, compromissione della vocazione turistica dei luoghi, svalutazione degli immobili), e, sulla scorta di diciotto motivi in diritto, concludeva per l'annullamento della delibera provinciale di VIA e dei relativi atti presupposti.

Per resistere al ricorso, si costituivano in causa la Provincia di Firenze, la società A.E.R. ed il Consorzio della Comunità di Ambito A.T.O. "Toscana Centro", costituito per la gestione integrata dei rifiuti urbani fra tutti i Comuni delle Province di Firenze, Pistoia e Prato. Si costituivano altresì l'A.N.A.S., l'Autorità di Bacino del Fiume Arno e l'ENEL Distribuzione S.p.a., che concludevano per il rigetto della domanda.

Nelle more del giudizio, con ricorsi depositati il 7 gennaio 2009 ed iscritti ai nn. 14 e 15 R.G. 2009, l'associazione ambientalista "Italia Nostra" ed il medesimo Francesco Giuntini Antinori proponevano autonomi gravami nei confronti del sopravvenuto atto dirigenziale n. 3685 del 2 ottobre 2008, con cui la Provincia di Firenze aveva

frattanto emesso l'autorizzazione integrata ambientale per l'ampliamento del termovalorizzatore "I Cipressi", e ne chiedevano l'annullamento previa sospensiva, unitamente agli atti presupposti già impugnati dal solo Giuntini Antinori con l'iniziale ricorso n. R.G. 78/08. Costituitisi l'amministrazione procedente, nonché la Regione Toscana, il Consorzio della Comunità di Ambito "Toscana Centro", l'A.E.R. S.p.a., il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Firenze, Pistoia e Prato, l'A.N.A.S. e l'Autorità di Bacino del Fiume Arno, nella camera di consiglio del 22 gennaio 2009, fissata per la trattazione di ambedue le cause, i ricorrenti dichiaravano di rinunciare alle rispettive domande cautelari.

Nel merito, sia il ricorso n. 78 R.G. 2008, sia i ricorsi nn. 14 e 15 R.G. 2009, venivano discussi e trattenuti per la decisione nella pubblica udienza del 3 dicembre 2009, preceduta dal deposito di documenti e memorie difensive.

DIRITTO

1. Come riferito in narrativa, il ricorso iscritto al n. 78 R.G. 2008, proposto da Francesco Giuntini Antinori, è rivolto nei confronti dell'atto dirigenziale n. 3550 del 24 ottobre 2007, mediante il quale la Provincia di Firenze ha espresso la pronuncia di compatibilità ambientale sul progetto definitivo di ampliamento dell'impianto di incenerimento/termovalorizzazione denominato "I Cipressi", situato nel territorio del Comune di Rufina (località Selvapiana), a sua volta ricadente all'interno dell'A.T.O. "Toscana Centro", e gestito dalla

controinteressata A.E.R. S.p.a., autrice del progetto. Il gravame è dichiaratamente esteso dal ricorrente agli atti presupposti alla pronuncia di VIA, e, segnatamente, al Piano regionale di gestione dei rifiuti, al Piano provinciale di gestione dei rifiuti urbani e assimilati per l'A.T.O. n. 6 (ora confluito nell'A.T.O. "Toscana Centro"), al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, alle determinazioni assunte dalla conferenza di servizi nell'ambito del procedimento per la VIA il 25 settembre 2007, ed a tutti i pareri che abbiano contribuito al giudizio favorevole circa la compatibilità ambientale dell'intervento in questione.

1.1. I ricorsi iscritti ai nn. 14 e 15 R.G. 2009, proposti rispettivamente dall'associazione "Italia Nostra" e dallo stesso Giuntini Antinori, hanno quale oggetto principale l'atto dirigenziale n. 3685 del 2 ottobre 2008, con cui la Provincia di Firenze ha rilasciato alla predetta A.E.R. S.p.a. l'autorizzazione integrata ambientale per la realizzazione del progettato ampliamento dell'impianto "I Cipressi", nonché per l'esercizio dell'attività di incenerimento dei rifiuti urbani, di cui all'Allegato I, punto 5.2, del D.Lgs. n. 59/05, con contestuale variazione dello strumento urbanistico del Comune di Rufina e dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità. Unitamente all'AIA, con i ricorsi del 2009 sono altresì impugnati i medesimi atti e provvedimenti già materia del primo ricorso proposto dal solo Giuntini Antinori, con l'aggiunta del Piano industriale dell'A.T.O. n. 6, nonché tutti gli atti adottati in sede di conferenza di servizi nel procedimento di autorizzazione integrata ambientale.

1.2. Evidenti ragioni di connessione oggettiva e, parzialmente, soggettiva, rendono opportuna la trattazione congiunta dei tre ricorsi, che vanno pertanto riuniti.

Pacifica la legittimazione in causa di “Italia Nostra”, associazione di protezione ambientale a carattere nazionale e pertanto legittimata ad agire dinanzi a questo giudice ai sensi del combinato disposto degli artt. 13 e 18 co. 5 della legge n. 349/86, in via pregiudiziale le difese resistenti deducono diversi profili di irricevibilità ed inammissibilità dei gravami.

1.3. La Provincia di Firenze eccepisce, in particolare, l’inammissibilità per carenza di interesse dell’impugnativa originariamente proposta dal ricorrente Giuntini Antinori nei confronti della pronuncia favorevole di VIA (R.G. n. 78/08), trattandosi di atto endoprocedimentale non lesivo.

L’eccezione è infondata. La valutazione di impatto ambientale ha il fine di sensibilizzare l'autorità decidente, attraverso l'apporto di elementi tecnico scientifici, circa le ricadute sull'ambiente derivanti dalla realizzazione del progetto di una determinata opera o intervento; essa, ancorché positiva, non è effettivamente idonea ad esprimere un giudizio definitivo sul progetto stesso, la cui realizzabilità è resa possibile solo dal rilascio della successiva autorizzazione finale, la quale rappresenta il provvedimento lesivo di qualsivoglia posizione di interesse contraria all’intervento (cfr, fra le altre, Cons. Stato, sez. VI, 22 novembre 2006, n. 6831). Se, pertanto, l’omessa impugnazione del provvedimento autorizzativo finale (nella specie, l’autorizzazione

integrata ambientale) priva il ricorrente dell'interesse a coltivare il ricorso avverso la precedente valutazione positiva di impatto ambientale, nondimeno dottrina e giurisprudenza prevalenti, del tutto condivisibilmente, riconoscono alla procedura di VIA carattere autonomo in relazione allo specifico bene-interesse protetto, e attitudine ad esprimere un giudizio già di per sé potenzialmente lesivo dei valori ambientali; ciò che ne giustifica l'immediata impugnabilità (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 3 marzo 2009, n. 1213), secondo una prospettiva di anticipazione della soglia di tutela giurisdizionale che si rivela coerente, in definitiva, con i principi di derivazione comunitaria in tema di azione ambientale.

Resta, peraltro, impregiudicata la facoltà per gli interessati di attendere la definizione del procedimento autorizzatorio cui la valutazione di impatto ambientale accede, per impugnare congiuntamente tanto l'atto conclusivo di quel procedimento, quanto la pronuncia di VIA. Ne consegue l'infondatezza anche dell'eccezione di tardività sollevata dalla Regione Toscana relativamente al ricorso proposto da "Italia Nostra" (R.G. n. 14/09), nella parte in cui vi si fanno valere i vizi dell'atto dirigenziale n. 3550/07, recante appunto la pronuncia compatibilità ambientale del progetto di ampliamento dell'impianto "I Cipressi".

1.4. La Provincia di Firenze eccepisce altresì l'inammissibilità dei ricorsi nn. 14 e 15 R.G. 2009 posto che l'autorizzazione integrata ambientale, con essi impugnata, sarebbe ancora inefficace in quanto sottoposta alla condizione, non avveratasi, del rilascio

dell'autorizzazione paesaggistica ad opera del Comune di Rufina.

Anche tale eccezione è infondata. È vero che l'impugnato provvedimento di AIA subordina espressamente la realizzazione delle opere previste dal progetto approvato al rilascio, da parte del Comune di Rufina, del permesso di costruire e dell'autorizzazione paesaggistica, ponendo in essere una vera e propria condizione sospensiva dell'efficacia dell'atto. Quest'ultimo, tuttavia, rimane pur sempre un atto esistente e perfetto, come tale potenzialmente pregiudizievole e perciò suscettibile di immediata impugnazione (cfr. Cons. Stato, sez. V, 2 ottobre 2009, n. 6009, che rinvia alla consolidata giurisprudenza in tema di ammissibilità del ricorso proposto nei confronti di atti soggetti alla condizione legale di efficacia del controllo successivo antecedente).

1.5. Sia la Provincia di Firenze, sia la controinteressata A.E.R. S.p.a., sia il Consorzio Comunità di Ambito "Toscana Centro", eccepiscono la tardività delle censure rivolte dai ricorrenti contro gli atti di pianificazione che costituiscono il presupposto dei provvedimenti di VIA ed AIA qui impugnati, vale a dire il Piano regionale di gestione dei rifiuti approvato con delibera n. 14 del 7 aprile 1998, il Piano provinciale dei rifiuti urbani ed assimilati per l'A.T.O. n. 6 (ora assorbito, come detto, dall'A.T.O. "Toscana Centro") approvato con delibera n. 22 dell'11 febbraio 2002, il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato con delibera n. 94 del 15 giugno 1998,

ed il Piano industriale del medesimo A.T.O. n. 6 approvato da ultimo

con delibera n. 4 del 18 luglio 2007.

L'eccezione in questo caso coglie nel segno. Come recentemente affermato dalla sezione in altra controversia, relativa alla localizzazione di un impianto di termovalorizzazione nel territorio del soppresso A.T.O. n. 6, ed involgente l'impugnativa della pianificazione a monte (alcuni dei quali formano materia anche del presente contenzioso), la costante interpretazione giurisprudenziale dell'art. 21 co. 1 della legge n. 1034/71 è nel senso che il ricorso deve essere notificato all'organo che ha emesso l'atto impugnato entro il termine di sessanta giorni da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza; per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale e per i terzi interessati, ossia per quei soggetti non contemplati direttamente ed espressamente nell'atto ma coinvolti dall'attuazione dello stesso, il termine per proporre l'impugnazione decorre dal giorno in cui sia scaduto il termine per la pubblicazione, se questa sia prevista da disposizione di legge o di regolamento (cfr. T.A.R. Toscana, sez. II, 3 luglio 2009, n. 1177). Ne discende l'irricevibilità delle doglianze proposte dagli odierni ricorrenti avverso i sopra elencati atti pianificatori, e l'inammissibilità – che verrà evidenziata di volta in volta – dei profili di gravame volti a far valere l'invalidità derivata della VIA e dell'AIA come conseguenza dell'asserita illegittimità di quegli atti.

2. Nel merito, l'ordine logico delle questioni impone di esaminare innanzitutto le censure rivolte nei confronti della pronuncia di

compatibilità ambientale di cui all'atto dirigenziale n. 3550/07, partendo dunque da quelle proposte con il ricorso n. 78/08 R.G., che saranno trattate insieme a quelle di identico contenuto presenti nei ricorsi più recenti (precisamente, i motivi numerati da 1 a 15 del ricorso n. 14/09 R.G., e da A.1. ad A.18. del ricorso n. 15/09 R.G.).

2.1. Con il primo motivo di cui al ricorso n. 78/08 (ed ai ricorsi nn. 14 e 15/09), rubricato "Violazione dell'art. 97 della Costituzione sul buon andamento e l'imparzialità della pubblica amministrazione ed eccesso di potere per violazione del precetto di imparzialità; violazione della direttiva 85/337/CEE; violazione della l.r. Toscana 79/1998 sulla VIA; eccesso di potere per manifesta assoluta illogicità. Violazione degli artt. 1, 9 e 10 della legge 241/1990 e violazione del giusto procedimento", i ricorrenti deducono che l'intera procedura di VIA sarebbe invalida a causa delle reiterate anticipazioni del giudizio finale espresse, durante lo svolgimento della procedura, da parte dell'autorità procedente, la quale avrebbe dimostrato di essere pregiudizialmente favorevole alla realizzazione del progetto prima ancora di disporre di tutti i necessari elementi di valutazione. In particolare, tali indebite anticipazioni sarebbero implicite nella nota 5 luglio 2006, a firma del dirigente provinciale responsabile del settore VIA, dalla quale emergerebbe l'esistenza di una decisione già assunta a livello subconscio, circostanza confermata dalle dichiarazioni rese, anche a mezzo stampa, dai rappresentanti politici della Provincia (e relative altresì all'esito della procedura per l'autorizzazione integrata ambientale).

Il motivo è infondato.

La menzionata nota del 5 luglio 2006, dalla quale i ricorrenti estrapolano alcuni periodi per inferirne il pregiudiziale favore dell'amministrazione verso il progetto ancora sottoposto alla valutazione di impatto ambientale, raccoglie i rilievi emersi nel corso dell'istruttoria interdisciplinare propedeutica alla pronuncia di VIA, con riferimento alle lacune dello studio di impatto ambientale presentato dalla controinteressata A.E.R. S.p.a., e formula le relative richieste di integrazione, suddivise secondo lo schema seguito dallo stesso studio. Al punto 5. "Monitoraggio" (si ricorda che la descrizione dell'eventuale programma di monitoraggio cui assoggettare le opere o gli interventi forma parte obbligatoria del SIA, ai sensi dell'Allegato C, lettera q) della legge regionale n. 79/98), il documento sottolinea l'assenza nel SIA di una valutazione dello stato dell'ambiente *anteoperam*, e, nei limiti fisiologici del contraddittorio procedimentale, indica alla proponente la necessità di colmare tale mancanza attraverso una "valutazione modellistica" del livello attuale di qualità dell'aria, onde consentire la stima dell'impatto sia nella fase *ante operam*, appunto, che in quella di esercizio. In questa prospettiva, il rinvio alla fase di cantierizzazione – fase solo ipotizzata, come si ricava dall'uso dei verbi al modo condizionale – non ha altro significato, se non quello di individuare il momento utile per effettuare il monitoraggio e verificare l'attendibilità della valutazione modellistica, fermo restando che è da quest'ultima che viene fatto dipendere, in prima battuta, il giudizio sulla realizzabilità dell'opera (il

passaggio alla fase di cantiere è, in altri termini, implicitamente ma inequivocabilmente subordinato all'esito positivo della procedura di VIA).

Analogamente, il rinvio alla fase di cantiere per l'individuazione delle misure di mitigazione delle polveri si spiega – senza dover ricorrere a ipotesi di matrice psicologica – con la scelta tecnico-amministrativa di rimettere ad un momento successivo alla pronuncia di VIA, e quindi senza inutilmente appesantire lo studio di impatto ambientale, l'indicazione degli accorgimenti occorrenti per ridurre gli effetti negativi sull'ambiente dovuti alla realizzazione dell'opera (All. C, cit., lett. n), trattandosi di misure comunque subordinate all'ottenimento della pronuncia di compatibilità ambientale.

Quanto, infine, al comunicato stampa del 14 novembre 2007, nel quale si preconizza la rapida approvazione definitiva dell'impianto di Selvapiana con il rilascio dell'AIA (entro la fine dell'anno), proprio il fatto, allegato dai ricorrenti, che in quel momento il procedimento di autorizzazione integrata non avesse in realtà ancora avuto inizio, o si trovasse comunque in una fase assolutamente preliminare, rivela la natura eminentemente politica e in qualche misura “propagandistica” di quella dichiarazione, rivelatasi infatti priva di fondamento, visto che l'autorizzazione è stata rilasciata circa un anno dopo. Gli elementi a disposizione non consentono dunque in alcun modo di sostenere che il corso dell'azione amministrativa sia stato condizionato dalla volontà politica, così come è smentita in fatto la pur dedotta violazione delle norme sulla partecipazione procedimentale dei soggetti contrari alla

realizzazione del progetto, i quali risultano aver regolarmente esercitato le proprie prerogative.

2.2. Con il secondo motivo, comune ai tre ricorsi riuniti e rubricato “Violazione dell’art. 18, primo comma, della l.r. Toscana 3 dicembre 198, n. 79. Violazione del combinato disposto di cui all’art. 16, terzo comma, e all’art. 18, primo comma, l.r. Toscana 79/1998. Illegittimità derivata”, i ricorrenti denunciano la violazione del termine massimo di durata del procedimento per la valutazione di impatto ambientale, la cui perentorietà sarebbe confermata dalla nota del 6 aprile 2006, con cui la stessa amministrazione procedente aveva avvertito le altre amministrazioni interessate della necessità di concludere il procedimento entro il termine di legge.

Sul punto, è sufficiente osservare che, in difetto di previsioni normative in senso contrario, al termine di durata del procedimento di VIA, stabilito in centocinquanta giorni (elevabili a duecentodieci) dall’art. 18 co. 1 della legge regionale toscana n. 79/98, non può ascriversi carattere perentorio, di talché il suo inutile decorso non consuma il potere dell’amministrazione di provvedere; né a diverse conclusioni induce il tenore della sopra richiamata nota provinciale del 6 aprile 2006, la quale non fa altro che ribadire l’esistenza di un termine legale di durata del procedimento, che, se pure non perentorio, non per questo è *tamquam non esset* per l’amministrazione procedente, tenuta a rispettarlo onde evitare di incorrere nei rimedi, anche risarcitori, accordati alle parti private nei confronti della sua inerzia.

Si aggiunga, ancora una volta in fatto, che nella specie i termini di durata del procedimento non decorrono dal 6 aprile 2006, come affermato dai ricorrenti, ma sono stati riavviati dalla Provincia a far data dal 15 dicembre 2006, successivamente alla presentazione delle integrazioni al S.I.A. da parte della proponente, con contestuale riassegnazione del termine di sessanta giorni per i pareri delle amministrazioni interessate. La conclusione del procedimento, tenuto conto del periodo di sospensione disposto dalla conferenza di servizi del 5 aprile 2007 (centoventi giorni per la presentazione di ulteriori integrazioni e convocazione di una nuova conferenza nei sessanta giorni successivi al ricevimento delle integrazioni: pervenute le prime il 13 agosto 2007, convocata la seconda il 25 settembre 2007), è dunque intervenuta entro il termine di legge.

2.3. Con il terzo motivo, comune, “Violazione dell’art. 97 della Costituzione. Eccesso di potere per manifesta illogicità assoluta. In subordine, eccezione di incostituzionalità dell’art. 7, primo comma, lettera a) e dell’Allegato A2, lettera e) della L.R. Toscana 3 novembre 1998, n. 19 per violazione dell’art. 97 della Costituzione. Violazione dell’art. 1 della legge n. 241/1990 e del principio del giusto procedimento”, i ricorrenti sostengono che il dirigente provinciale responsabile del settore V.I.A., in quanto tenuto – a pena di revoca dell’incarico – ad eseguire le direttive promananti dagli organi politici dell’ente, non avrebbe mai potuto esprimere giudizi di segno contrario alla volontà di quegli organi, i quali, nella specie, avrebbero anche pubblicamente manifestato il proprio favore per l’ampliamento

dell'inceneritore di Selvapiana; e deducono l'illegittimità costituzionale della legge regionale n. 79/98 nella parte in cui, devolvendo alla Provincia la valutazione di impatto ambientale sull'impianto in questione, impedirebbe in radice l'attuazione del precetto di imparzialità e buon andamento dell'attività amministrativa, ponendo i funzionari addetti al relativo procedimento in una situazione di condizionamento.

La censura, infondata, è frutto di una lettura parziale e distorta del quadro normativo vigente, ispirato al principio della netta separazione fra potere politico e potere amministrativo introdotto dal D.Lgs. n. 29/93 ed oggi, quanto agli enti locali, rifluito nell'art. 107 D.Lgs. n. 267/00, in virtù del quale i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti. La separazione del momento politico da quello gestionale, che vede assegnati ai dirigenti compiti di stampo manageriale, caratterizzati dalla diretta responsabilità in merito al raggiungimento degli obiettivi dell'ente ed alla correttezza ed efficienza dell'azione amministrativa, se vale ad escludere gli organi politici da ogni ipotesi di responsabilità in ordine alla legittimità dell'esercizio dei compiti di amministrazione attiva, allo stesso tempo opera come garanzia di autonomia della dirigenza, autonomia che, a sua volta, è garanzia di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa. In forza di tali rilievi, deve escludersi che qualsiasi giudizio in merito alla correttezza ed efficienza della gestione dirigenziale, sotto il profilo del

conseguimento degli obiettivi e del rispetto delle direttive (ed, all'indomani della legge n. 69/09, del rispetto dei termini di durata dei procedimenti), possa essere orientato da considerazioni di tipo politico, anziché dalla obiettiva valutazione della responsabilità del dirigente alla luce del rapporto tra i risultati raggiunti e le concrete circostanze operative, come del resto sancito in termini generali dall'art. 21 D.Lgs. n. 165/01, ora novellato dal D.Lgs. n. 150/09: solo una valutazione siffatta è idonea a giustificare la mancata conferma o addirittura la rimozione (revoca dell'incarico o recesso dell'amministrazione dal rapporto) del dirigente, il quale non si trova pertanto esposto, a differenza di quel che affermano i ricorrenti, all'arbitrio dei vertici dell'ente da cui dipendono, e ne risulta anzi adeguatamente protetto grazie anche alla crescente tipicizzazione legale dei procedimenti valutativi (al riguardo, si veda da ultimo il citato D.Lgs. n. 150/09, cui sono tenuti ad adeguarsi anche le Regioni e gli enti locali, ma, in precedenza, già il D.Lgs. n. 286/99).

Il condizionamento paventato dai ricorrenti non è, in definitiva, ragionevolmente ipotizzabile in una corretta prospettiva di sistema, che vede la posizione dei dirigenti tutelata anche sul piano penale, ove la perdita dell'incarico sia dettata da ragioni estranee all'accertamento di una loro responsabilità nei termini appena visti (cfr. Cass. penale, sez. VI, 2 aprile 2009, n. 19135, secondo cui integra il delitto di abuso d'ufficio la condotta di un Sindaco che, mero spirito di ritorsione, abbia revocato l'incarico di un dirigente di un settore comunale). Nella medesima prospettiva, è manifestamente infondata la questione

di legittimità costituzionale prospettata dai ricorrenti in via di subordine.

2.4. Il quarto motivo, “Eccesso di potere per travisamento: l’inceneritore progettato per Rufina non è un ampliamento dell’impianto esistente, ma a tutti gli effetti un impianto nuovo. Violazione di legge per violazione del cap. 4.4. “Impianti di trattamento termico”, pag. 38 del Piano regionale di Gestione Rifiuti approvato dal Consiglio regionale toscano con deliberazione n. 14 del 7 aprile 1998. Violazione di legge per violazione dell’Allegato 15, pagina 2, del Piano provinciale di Gestione Rifiuti della Provincia di Firenze approvato dal Consiglio provinciale con delibera n. 22 dell’11 febbraio 2002. Eccesso di potere per contraddittorietà. Violazione di legge per violazione dell’Allegato C alla l.r. Toscana n. 79/1998, lettera l’”, comune ai ricorsi riuniti, muove dalla considerazione che la potenzialità di incenerimento annuale dell’impianto di Selvapiana, secondo il progetto in questione, crescerebbe del 580% rispetto all’attuale, valore eccessivamente elevato per potersi parlare di un semplice ampliamento, e non di un impianto nuovo a tutti gli effetti. Questo sarebbe confermato dal previsto mutamento di superficie e volumetria della struttura (si passerebbe da una superficie coperta attuale di 337 mq a 4628 mq, e da un’altezza massima attuale di 19,40 m a 34,20 m), tale da integrare un intervento di nuova costruzione in senso urbanistico-edilizio, nonché dal fatto che, stando al progetto, le strutture esistenti dovrebbero venire completamente abbattute. In più parti della documentazione di progetto si parlerebbe, inoltre, di una

“seconda linea” di termodistruzione destinata, secondo i ricorrenti, non ad affiancarsi, ma a sostituire quella esistente, e di “nuovo termovalorizzatore” parlerebbe anche l’Allegato 3 allo studio prodotto da A.E.R. S.p.a. in risposta alla richiesta di integrazioni di cui alla nota della Provincia del 5 luglio 2006; ancora, ad un nuovo impianto avrebbe fatto riferimento, in conferenza di servizi, il rappresentante dell’ANAS.

Conseguentemente, proseguono i ricorrenti, il progetto presentato dalla controinteressata si porrebbe in contrasto con la pianificazione regionale e provinciale di settore, la quale prevede per i nuovi impianti una potenzialità termica non inferiore a 35.000.000 kcal/h, corrispondenti a circa 100.000 tonnellate/anno di rifiuti inceneriti, mentre la potenzialità prevista per l’impianto di Rufina sarebbe di sole 68.500 tonnellate/anno (24.523.000 kcal/h); il contrasto riguarderebbe altresì il mancato raggiungimento della superficie edificata minima richiesta dalla pianificazione. Inoltre, il Comune di Rufina non rientrerebbe nell’elenco delle località indicate dal Piano provinciale di gestione dei rifiuti per l’installazione di nuovi impianti ed, infine, nello studio di impatto ambientale non sarebbe stata presa minimamente in esame la possibilità di alternative di localizzazione e di intervento, compresa la c.d. “opzione zero”.

Il motivo non coglie nel segno, nella misura in cui fa leva sulla rigorosa nozione urbanistico-edilizia di nuova costruzione, la quale sembra effettivamente comprendere il risultato di opere che, previa demolizione di un manufatto esistente, diano vita ad un organismo

edilizio diverso dal precedente per volumetria, sagoma e dislocazione nel lotto, ma che, ai fini di causa, può rilevare al più sul piano dei titoli edificatori occorrenti per la realizzazione dell'intervento contestato. Sul diverso piano della valutazione di impatto ambientale ed, in particolare, dei contenuti dello studio di impatto ambientale, la inconfutabile circostanza che sul medesimo sito di Selvapiana, interessato dal progetto A.E.R., sia già presente ed in esercizio un impianto di incenerimento non permette di descrivere le condizioni iniziali dell'area (l.r. n. 79/98, All. C, lett. a) come quelle di un ambiente vergine, cioè interessato per la prima volta dalla realizzazione di opere potenzialmente pregiudizievoli dell'equilibrio naturale ed antropico dei luoghi; del pari, la descrizione dei probabili effetti rilevanti, positivi e negativi, delle opere e degli interventi proposti sull'ambiente (All. C., lett. g) non può prescindere dalla preesistenza dell'impianto del 1975, a meno di non voler sostenere che tale preesistenza costituisca un fattore irrilevante per l'ambiente, il che è peraltro escluso dagli stessi ricorrenti.

L'approccio volutamente settoriale posto a sostegno della censura va dunque respinto, in favore di un'ottica che dia conto dell'effettivo stato dei luoghi e non si risolva in una inammissibile finzione. Dunque con riferimento all'impianto in progetto, ancorché in senso urbanistico-edilizio possa parlarsi di nuova costruzione, sotto il profilo strettamente ambientale – e, di conseguenza, ai fini delle relative valutazioni – la realizzazione, sullo stesso sito di un impianto di incenerimento esistente ed operativo, di un impianto di genere

analogo, ma di maggiori dimensioni e capacità termica, non può che essere qualificata in termini di potenziamento dell'impianto originario, e questo avuto riguardo sia all'attività praticata, sia allo stesso inserimento dell'edificio nel contesto circostante, per l'uno e per l'altro aspetto venendosi a determinare non un carico ambientale prima sconosciuto, ma un aggravio del carico ambientale già noto, ed imputabile sostanzialmente alla medesima fonte.

In contrario, non importa poi che le caratteristiche dimensionali e di potenzialità termica dell'impianto in progetto eccedano di gran lunga quelle dell'impianto iniziale, giacché, quale che sia la dimensione dell'ampliamento, essa non potrà mai elidere gli impatti pregressi dalla storia ambientale di un'area interessata da anni dalla presenza dell'inceneritore. Esclusa, per le ragioni esposte, la novità dell'impianto, in ordine ai vizi denunciati dai ricorrenti nessun contrasto è ravvisabile tra il progetto per cui è causa ed i Piani regionale e provinciale per la gestione dei rifiuti, ai quali è in ultima analisi riconducibile la scelta di procedere all'ampliamento dell'impianto di Rufina per almeno 15.000.000 kcal/h (scelta non più sindacabile, stante la tardività del gravame proposto avverso gli atti di pianificazione, e che giustifica la mancata considerazione della "opzione zero"), né tra il progetto e la legge regionale n. 79/98, Allegato C.

2.5. Con il quinto motivo, "Eccesso di potere per difetto di istruttoria e per violazione del giusto procedimento. Violazione di legge per violazione del combinato disposto di cui al Piano Territoriale di

Coordinamento della Provincia di Firenze (PTCP), approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 94 del 15 giugno 1998, all'art. 5 l.t. Toscana 5/1995 e all'Allegato 1, cap. 5 del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e assimilati approvato con deliberazione del Consiglio regionale toscano n. 88 del 7 aprile 1998. Inammissibilità della procedura di VIA”, nei tre ricorsi si afferma che l'amministrazione precedente avrebbe omesso di verificare la conformità dell'intervento proposto dalla controinteressata al nuovo Piano di Indirizzo Territoriale della Regione Toscana, approvato con delibera del 24 luglio 2007, nonché di prendere in esame la disciplina di governo del territorio e del paesaggio relativamente alla sponda del fiume Sieve opposta a quella su cui l'impianto insiste. Per altro verso, si sostiene che la Provincia avrebbe dovuto dichiarare inammissibile in radice la procedura di VIA, poiché relativa ad un impianto nuovo destinato a sorgere in area individuata come “invariante strutturale” dal PTCP vigente, o quantomeno effettuare una verifica di dettaglio in ordine alla presenza di fattori ostativi alla realizzazione dell'opera.

Con riguardo ai rapporti fra il progetto presentato dalla A.E.R. S.p.a. ed il Piano regionale di Indirizzo Territoriale 2005 – 2010, il collegio osserva come quest'ultimo, all'art. 3 co. 2, assegni la qualifica di “invariante strutturale”, invocata dai ricorrenti, non solo al “patrimonio collinare”, ma anche alle “infrastrutture di interesse unitario regionale”, che comprendono, fra l'altro, gli impianti di trattamento e smaltimento di rifiuti; ciò in coerenza con le enunciazioni di principio contenute nel Documento di piano, che

mentre al paragrafo 6.3.3. (terzo “metaobiettivo”) pone la conservazione del patrimonio territoriale e, per quanto qui interessa, di quello collinare, al paragrafo 6.4. indica come opzioni di interesse regionale da inserire nell’”agenda” del PIT porti, aeroporti, impianti destinati alla erogazione e circolazione delle informazioni mediante reti telecomunicative, grandi impianti tecnologici finalizzati, appunto, al trattamento di rifiuti e alla produzione o distribuzione di energia, con massima attenzione allo sviluppo delle fonti rinnovabili, salva l’esigenza di rinvenirne la localizzazione più efficiente e paesaggisticamente compatibile.

L’impostazione del Piano costituisce, del resto, attuazione delle previsioni dettate dalla legge regionale n. 1/05 (“Norme per il governo del territorio”), che all’art. 3, tra i fattori che compongono l’insieme delle risorse essenziali del territorio da promuovere e tutelare in quanto beni comuni che formano il patrimonio della collettività, individua sia l’aria, l’acqua, il suolo e gli ecosistemi della fauna e della flora, sia i sistemi infrastrutturali e tecnologici, per poi affermare che nessuna delle risorse essenziali del territorio può essere ridotta in modo significativo e irreversibile in riferimento agli equilibri degli ecosistemi di cui è componente, e che le azioni di trasformazione del territorio, soggette alla preventiva valutazione degli effetti ambientali prevista dalla legge, debbono essere valutate e analizzate in base a un bilancio complessivo degli effetti su tutte le risorse essenziali del territorio. Oggi è alla citata legge n. 1/05 che si deve, peraltro, la nozione di “invariante strutturale”, che fa

riferimento al complesso di risorse, beni, regole d'uso, livelli di qualità e prestazioni minime individuati dal PTT, elementi cardine dell'identità dei luoghi sottoposti a tutela al fine di garantire lo sviluppo sostenibile: e, come detto, a tale nozione il PTT ascrive tanto il patrimonio territoriale, quanto gli impianti per il trattamento dei rifiuti appartenenti al sistema delle infrastrutture di interesse unitario, realizzando quella tendenziale equiordinazione tra fattori ambientali ed infrastrutturali il cui bilanciamento non viene operato secondo una prospettiva di aprioristica prevalenza dei beni ambientali, ma è rimesso, in ultima analisi, alla concreta valutazione degli enti titolari di attribuzioni interferenti con la tutela del territorio.

Se dalla disciplina del PTT non può, pertanto, inferirsi una pregiudiziale incompatibilità dell'impianto in questione con l'interesse ambientale, la circostanza che di esso non si faccia esplicita menzione nell'atto impugnato diviene irrilevante, integrando al più una mera mancanza formale. Quanto poi alla pianificazione territoriale del Comune di Pontassieve, in assenza di qualsivoglia allegazione circa le ragioni che, in concreto, avrebbero dovuto imporre di estendere anche ad essa la valutazione di coerenza del progetto, la censura risulta meramente esplorativa, e come tale inammissibile (non è sufficiente affermare che si tratta del Comune confinante: al contrario, proprio per via del fatto che l'opera non insiste nel territorio di quel Comune, i ricorrenti avrebbero dovuto specificare i profili in ordine ai quali la valutazione di coerenza avrebbe dovuto comunque essere integrata nel senso da loro auspicato).

Quanto ai rapporti fra il progetto ed il PTCP, quest'ultimo, nell'individuare le aree classificate come "invarianti strutturali" (aree "sensibili": art. 3 N.T.A; ambito di reperimento per l'istituzione di parchi, riserve e aree naturali protette di interesse locale: art. 10; aree "fragili": art. 11; aree di protezione paesistica e/o storico ambientale: art. 12), fa pur sempre espressamente salva la possibilità di realizzare su dette aree i servizi e le attrezzature di livello provinciale e/o regionale di cui all'art. 24 delle medesime N.T.A., fra i quali le attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e gli impianti di depurazione. Coerentemente, il Piano provinciale per la gestione dei rifiuti, nel mentre qualifica la presenza di una invariante strutturale come "fattore escludente" la localizzazione di impianti per il trattamento di rifiuti, allo stesso tempo riconosce la possibilità che la regola riceva eccezioni e, nella scheda relativa all'impianto di Selvapiana, richiamata dagli stessi ricorrenti, nega l'operatività di tale fattore ostativo, trattandosi di impianto censito fra quelli già esistenti (v. nota n. 2 alla scheda, che rinvia ad una verifica di dettaglio in sede di esame del progetto di potenziamento, su cui *infra*).

D'altro canto, il soprastante Piano regionale per la gestione dei rifiuti, approvato con delibera n. 88/98, dopo aver anch'esso indicato tra i "fattori escludenti" le aree individuate come invarianti strutturali, nel dettare criteri integrativi per le singole tipologie di impianto riconosce alla preesistenza dell'impianto di termoutilizzazione – ed è questo, lo si ribadisce, il caso di Rufina – il valore di fattore preferenziale per la valutazione (punto 5.2.2.). Al contrario di quanto sostenuto dai

ricorrenti, deve dunque escludersi che il progetto si ponga in contrasto con i diversi livelli di pianificazione relativi al territorio interessato dalla presenza dell'impianto.

2.6. Il sesto motivo, comune, "Violazione di legge per erronea applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 24 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Firenze (PTCP) e della prescrizione n. 1, titolo primo, dello Statuto del territorio. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Improcedibilità per sopravvenuta inammissibilità", è volto a far valere la pretesa omissione delle indagini geognostiche e idrogeologiche previste al fine di ritenere ammissibile la deroga sancita dal predetto art. 24 N.T.A..

Ribadito che, ai sensi della pianificazione vigente e non più oppugnabile, la preesistenza dell'impianto costituisce fattore preferenziale ai fini della realizzazione del progetto per cui è causa, le specifiche indagini richieste dallo Statuto del territorio allegato al PTCP riguardano, con tutta evidenza, l'insediamento di nuove infrastrutture potenzialmente inquinanti; in ogni caso dette indagini, indirizzate ad accertare situazioni di minore vulnerabilità intrinseca delle falde, risultano nella specie supplite dalla "realizzazione di interventi di sistemazione ambientale che permettano il superamento delle criticità legate all'aspetto acqua e suolo, in relazione al progetto di salvaguardia idraulica", interventi previsti dal progetto presentato da A.E.R. S.p.a. e dei quali si dà conto nella conferenza di servizi del 25 settembre 2007; e poiché i ricorrenti non hanno allegato specifici

elementi tesi ad evidenziare l'inadeguatezza tecnica delle previsioni progettuali, come modificate a seguito della richiesta di integrazioni formulata dall'amministrazione procedente, il motivo va respinto, potendosi considerare soddisfatto il contenuto sostanziale della prescrizione di Piano.

2.7. Con il settimo motivo, "Eccesso di potere per travisamento dei fatti. Eccesso di potere per contraddittorietà (in relazione alla modifica sostanziale). Improcedibilità della V.I.A.", nei tre ricorsi si sostiene che il progetto originario sarebbe stato stravolto dalla società proponente nel corso della procedura per la valutazione di impatto ambientale, attraverso l'introduzione di una modifica sostanziale consistente nella previsione del futuro conferimento di una quota, pari al 20% della massa totale, di rifiuti indifferenziati non pretrattati ("tal quale"), mentre nel S.I.A. era stato previsto che tutto il rifiuto destinato all'impianto provenisse da un trattamento di preselezione. A seguito di tale modifica progettuale, rilevata dalla conferenza di servizi del 5 aprile 2007, ad avviso dei ricorrenti la procedura di VIA avrebbe dovuto essere dichiarata improcedibile ed, eventualmente, la proponente avrebbe dovuto farsi carico di presentare un nuovo progetto.

L'asserito carattere sostanziale della modifica al progetto è, tuttavia, smentito dalla circostanza che – come osservato dalle parti resistenti – il Piano regionale per la gestione dei rifiuti, con disposizione specifica in tema di impianti di trattamento termico, prevede che non siano considerati "tal quale" quei rifiuti che abbiano superato gli obiettivi di

raccolta differenziata prefissati dal Piano stesso nella misura del 35% del totale (punto 4.4); disposizione che si applica alla porzione di rifiuto indifferenziato non pretrattato destinato all'impianto di Rufina, essendo pacifico che l'A.T.O. "Toscana Centro" ha raggiunto nel 2007 il livello di raccolta differenziata del 37,17%. A questo, si aggiunga che la conferenza del 5 aprile 2007 ha comunque preteso che la modifica progettuale conservasse le garanzie originarie in ordine all'assenza nei rifiuti di sostanze pericolose, prospettando la necessità di predisporre presso l'impianto un'apposita sezione di pretrattamento, poi tradottasi nella prescrizione di cui al punto 1. lett. h) di cui al verbale della conferenza decisoria del 25 settembre 2007, recepita nel provvedimento conclusivo della procedura di VIA ("Si ponga in essere, sia per il materiale in arrivo dall'impianto di Terranuova Bracciolini, che soprattutto per i rifiuti provenienti dall'area Valdisieve, un sistema di pretrattamento finalizzati all'eliminazione del materiale inerte, ovvero attivare contestualmente una metodica ed una serie di azioni articolate e strutturali per la riduzione a monte di tale materiale").

2.8. Con l'ottavo motivo, anch'esso comune ai tre ricorsi riuniti e rubricato "Con riferimento alla Conferenza di Servizi del 5.4.2007 e alla Conferenza di Servizi del 25.9.2007 violazione di legge per violazione dell'art. 14 ed in particolare del suo quarto comma e per violazione dell'art. 14-ter, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.. Eccesso di potere per violazione del procedimento. Illegittimità derivate", i ricorrenti deducono l'illegittimità del

procedimento di VIA dovuta alla mancata convocazione dei Sindaci dei tredici Comuni che, assieme a quello di Rufina, mediante il Protocollo d'intesa dell'8 aprile 2005 avevano disciplinato la gestione dei rifiuti sul loro territorio, prevedendo fra l'altro l'utilizzo dell'impianto di Selvapiana; o quantomeno dei Comuni di Figline Valdarno, Terranuova Bracciolini, San Giovanni Valdarno e Reggello, direttamente interessati dalle ricadute territoriali dell'ampliamento dell'inceneritore di Rufina. Anche l'A.T.O. n. 7 avrebbe dovuto essere convocato, ad avviso dei ricorrenti, in virtù del rinvio fatto dal citato Protocollo d'intesa dell'aprile 2005 ad altro Protocollo d'intesa fra le Province di Firenze ed Arezzo, del 3 aprile 1998; e così la Comunità montana del Mugello, competente in materia di consorzi di bonifica ed istituzionalmente interessata alla corretta regimazione idraulica del fiume Sieve.

Per altro verso, il procedimento sarebbe anche viziato per la mancata fissazione del termine per l'adozione della decisione conclusiva, ai sensi dell'art. 14-ter della legge n. 241/90.

Il motivo è infondato alla luce dell'art. 8 della legge regionale toscana n. 79/98, in forza del quale, rispetto alle procedure di competenza provinciale, debbono considerarsi amministrazioni interessate alle procedura di VIA i Comuni e le Comunità montane appartenenti alla relativa circoscrizione territoriale e nel cui territorio sono localizzati l'opera o gli interventi connessi (per le opere puntuali), ovvero il cui territorio sia attraversato dall'opera e dalle opere ed interventi connessi (per le opere lineari). I ricorrenti non hanno neppure

allegato che la realizzazione del progetto sia suscettibile di produrre impatti immediati e diretti sul territorio dei Comuni sottoscrittori del Protocollo d'intesa e, fra questi, di quei Comuni ove è prevista la localizzazione di altri impianti o discariche (i quali formeranno eventualmente oggetto di autonome procedure di verifica dell'impatto ambientale), né vi sono elementi per presumere che costituisca di per sé un impatto significativo il maggior transito di autocarri nel territorio di Terranuova Bracciolini (sede dell'impianto di selezione dei rifiuti), date le caratteristiche degli itinerari percorribili, già interessati da traffico pesante (strada statale n. 69 o Autostrada "del Sole"). Le medesime considerazioni valgono per l'(ex) A.T.O. n. 7 e per la Comunità montana del Mugello, alla conferenza essendo state oltretutto chiamate a partecipare – per l'esercizio delle rispettive prerogative relativamente al tratto del fiume Sieve interessato dal progetto – la Comunità montana della Montagna fiorentina, comprendente il Comune di Rufina, e l'Autorità di Bacino del fiume Arno.

È invece smentita *per tabulas* l'affermazione secondo cui la conferenza di servizi del 5 aprile 2007 non avrebbe stabilito il termine per la conclusione dei lavori, che nella parte dispositiva del verbale risulta chiaramente fissato in centottanta giorni, fatto salvo – del tutto legittimamente – l'emergere di nuove evidenze e problematiche (sessanta giorni dalla scadenza del termine di centoventi giorni assegnato alla proponente per la presentazione della documentazione integrativa).

2.9. Con il nono motivo di cui ai ricorsi n. 78/08 e 15/09 R.G., rubricato “Violazione di legge per violazione dell’art. 8 della Direttiva 85/337/CEE approvata dal Consiglio europeo il 27 giugno 1985 e notificata agli Stati membri il 3 luglio 1985. Violazione di legge per violazione dell’art. 29, primo comma, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Violazione di legge per violazione dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.. Violazione di legge per violazione degli artt. 9 e 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.”, il ricorrente Giuntini Antinori deduce, da un lato, che l’amministrazione precedente avrebbe lasciato senza esauriente risposta alcune osservazioni da lui formulate con memoria del 22 maggio 2006, incorrendo così nella ripetuta violazione delle norme sopra indicate.

Ora, è consolidato in giurisprudenza il principio secondo cui gli obblighi dell’amministrazione inerenti il contraddittorio procedimentale con le parti private non implicano la confutazione puntuale di tutte le osservazioni svolte dagli interessati e dai controinteressati, essendo sufficiente che dagli atti del procedimento risulti che le osservazioni siano state valutate, e che il provvedimento finale sia corredato da una motivazione idonea a rendere nella sostanza percepibile la ragione del loro mancato accoglimento (fra le molte, cfr. Cons. Stato, sez. V, 10 settembre 2009, n. 5424 e, proprio in tema di opere soggette a V.I.A., id., sez. VI, 23 febbraio 2009, n. 1049). Tanto premesso, dal verbale della conferenza di servizi del 25 settembre 2007 emerge che delle osservazioni formulate dal Giuntini Antinori il 22 maggio 2006 – classificate dall’amministrazione

procedente come attinenti ai potenziali impatti del progetto sul paesaggio, sull'ambiente, sulla salute e sull'economia locale, nonché all'inadeguatezza della localizzazione ed all'insufficiente comunicazione al pubblico – ha tenuto conto la già menzionata richiesta di integrazioni dello studio di impatto ambientale, indirizzata alla proponente il 5 luglio 2006. La richiesta contiene, in particolare, l'invito ad integrare lo studio con una stima sulla frazione di particolato PM_{2,5}, invito motivato con la rilevanza di tali polveri sottili sul piano sanitario, in conformità alle copiose indicazioni scientifiche fornite dal ricorrente; non solo, ma in sede di provvedimento conclusivo della procedura è stato fatto carico alla società proponente, tramite apposita prescrizione, delle spese di monitoraggio della centralina di Pontassieve per la rilevazione delle polveri PM₁₀ e PM_{2,5}, oltre che degli altri inquinanti, venendo altresì prevista la pubblicazione dei dati del monitoraggio tramite la rete PIm della Provincia e tramite le pagine *web* del gestore. E se si considera che, allo stato della normativa vigente, le soglie-limite riguardano la sola frazione PM₁₀ (lo stesso ricorrente, nelle osservazioni, stigmatizza l'arretratezza della legislazione in materia), non può dubitarsi della legittimità dell'operato dell'amministrazione, dalla quale non è lecito pretendere, come vorrebbe il Giuntini Antinori, un'indiscriminata applicazione del principio di precauzione, tale da imporre cautele ulteriori ed aggiuntive rispetto a quelle stabilite dal legislatore.

Analogamente, per quel che concerne gli impatti sul comparto

economico-agricolo della Valdisieve, la medesima richiesta di integrazione del S.I.A. si sofferma sulle possibili ricadute socio-economiche ed occupazionali dell'opera, e impone un'attenta verifica di compatibilità dell'intervento con la presenza di colture di qualità e produzioni tipiche e a denominazione di origine. Nella conferenza decisoria del 25 settembre 2007, tale impatti – unitamente a quelli sul traffico veicolare – sono stati ritenuti non comportare criticità residue (cfr. pag. 6 del verbale). Relativamente al monitoraggio dell'aria, sia sufficiente rinviare a quanto già rilevato al precedente punto 2.1. e ribadire che il ricorso al monitoraggio in fase di cantierizzazione, esclusivamente finalizzato alla definizione dei parametri ricavati attraverso la valutazione modellistica prescritta alla proponente, presuppone il giudizio favorevole circa la compatibilità ambientale dell'opera; il pur prescritto monitoraggio in fase di esercizio, a sua volta, non può che presupporre l'avvio dell'impianto.

2.10. Con il decimo motivo comune ai ricorsi n. 78/08 e 15/09 R.G., “Violazione di legge per violazione dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.. Violazione di legge per falsa ed erronea applicazione degli artt. 9 e 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241, primo comma, lettera b. Violazione dell'art. 1 legge 7 agosto 1990, n. 241. Violazione dei principi del giusto procedimento e di partecipazione”, si censura l'omessa valutazione delle osservazioni formulate dal ricorrente con le memorie del 12 – 16 ottobre 2006, 27 – 29 marzo 2007 e 24 – 27 settembre 2007. La manifesta infondatezza della censura è attestata dalla presenza, nel verbale della conferenza di

servizi del 25 settembre 2007, delle sigle identificative del contenuto delle osservazioni in questione, il che ne fa presumere l'avvenuto esame ad opera della conferenza stessa; né, del resto, il ricorrente precisa in alcun modo quali dei rilievi da lui formulati con quelle osservazioni sarebbero stati, in concreto, trascurati, di modo che, per tale aspetto, il motivo risulta inammissibilmente generico.

2.11. Con l'undicesimo motivo dei ricorsi proposti dal Giuntini Antinori, identico al nono motivo del ricorso di "Italia Nostra" e rubricato "Eccesso di potere per difetto di istruttoria (in relazione agli impianti di filtrazione)", i ricorrenti contestano che le integrazioni fornite dalla proponente nel dicembre 2006, su sollecitazione della Provincia di Firenze, possano considerarsi esaustive con riguardo al parere ARPAT del 28 giugno 2006, contenente una generica richiesta di riconsiderazione dei meccanismi di abbattimento delle polveri sottili. Come risulta dal successivo parere espresso dalla stessa ARPAT il 15 febbraio 2007, che pure reca la richiesta di nuovi chiarimenti ed integrazioni in ordine, nessun profilo problematico è ravvisabile in ordine alle tecnologie proposte dalla controinteressata al fine di adeguare la capacità del sistema di estrazione delle ceneri alla capacità di smaltimento dell'impianto; i rilievi qui articolati dai ricorrenti, d'altro canto, non insistono sulla possibile inadeguatezza del sistema proposto, ma alla corretta gestione dello stesso (pulizia dei filtri e loro sostituzione e smaltimento come rifiuti pericolosi; interventi in caso di emergenza), la quale forma oggetto di una valutazione appartenente per definizione alla fase di esercizio

dell'impianto, e dunque alla procedura per l'autorizzazione integrata ambientale finalizzata alla prevenzione ed alla riduzione integrate dell'inquinamento proveniente dall'attività da autorizzare.

2.12. Con il dodicesimo motivo comune ai ricorsi proposti dal Giuntini Antinori, "Eccesso di potere per contraddittorietà (in relazione al parere reso da Publiacqua S.p.a.)", corrispondente al secondo dei motivi contraddistinto dal numero 9 nel ricorso di "Italia Nostra", si deduce che la predetta Publiacqua S.p.a. avrebbe espresso voto favorevole nella conferenza decisoria del 25 settembre 2007, pur essendo rimasta inevasa la richiesta di informazioni supplementari da essa stessa formulata nella precedente conferenza del 5 aprile 2007.

Come osservato dalle difese resistenti, alla circostanza dedotta non può invero attribuirsi alcuna incidenza, trattandosi di informazioni richieste da Publiacqua in veste di gestore locale del servizio idrico e non riferibili al giudizio di compatibilità ambientale dell'intervento, bensì alla corretta programmazione dei futuri interventi di attivazione della fornitura idrica e degli scarichi fognari dell'impianto, come dichiarato dalla stessa Publiacqua in conferenza di servizi; ad ogni buon conto, la trasmissione dei dati richiesti costituisce oggetto di apposita prescrizione al provvedimento di VIA (successivamente adempiuta da A.E.R. come attestato nel verbale della conferenza di servizi del 27 giugno 2008, convocata nell'ambito del procedimento di rilascio dell'AIA, su cui *infra*), il che consente di escludere in radice la sussistenza del vizio denunciato.

2.13. Con il tredicesimo motivo di cui ai ricorsi nn. 78/08 e 15/09

R.G., “Eccesso di potere per travisamento dei fatti (in relazione agli inerti). Violazione di legge per violazione dell’art. 16, comma quinto e secondo periodo, della l.r. Toscana 79/1998. Illegittimità derivate”, corrispondente al motivo *sub* 10 di cui al ricorso n. 14/09 R.G., i ricorrenti fanno rilevare che la proponente A.E.R. S.p.a. non avrebbe fornito risposte adeguate alla richiesta di integrazioni formulata dall’ARPAT con nota del 5 luglio 2006, in merito alle fonti dei materiali inerti previsti in ingresso all’impianto ed alla possibilità di effettuare un pretrattamento finalizzato alla eliminazione o riduzione di tali inerti. La richiesta di integrazioni, benché reiterata dalla conferenza di servizi del 5 aprile 2007, sarebbe anche in seguito rimasta inevasa, il che, ad avviso dei ricorrenti, avrebbe dovuto indurre l’amministrazione procedente a non procedere nella valutazione di impatto ambientale.

Le censure sono infondate.

Come emerge dagli atti di causa, alla richiesta di ulteriori chiarimenti formulata in sede di conferenza di servizi del 5 aprile 2007, l’odierna controinteressata ha dato seguito mediante il deposito della documentazione integrativa cui si riferisce il parere emesso in data 24 settembre 2007 dalla P.O. Gestione rifiuti e bonifica della Provincia di Firenze, la quale – ritenuto eccessivo il valore previsto in progetto per il materiale inerte in ingresso all’impianto (26 – 30%) – ha precisato di reputare opportuno prescrivere alla proponente un sistema di pretrattamento finalizzato all’eliminazione degli inerti, ovvero attivare di azioni strutturate per la riduzione a monte di tali materiali. Del

tutto legittimamente – ai fini della VIA – la conferenza di servizi decisoria del 25 settembre 2007 ha qualificato il parere in questione come positivo, seppure condizionato alla realizzazione degli interventi ivi indicati, che la conferenza stessa ha ritenuto opportuno tradurre in prescrizione apposta alla pronuncia di compatibilità ambientale (lett. h), anziché differirne il recepimento alla successiva autorizzazione integrata, come invece previsto in via generale per le indicazioni contenute in quel parere. La verifica circa la corretta ottemperanza alla prescrizione appartiene invece, ancora una volta, alla fase autorizzativa prodromica all'attivazione dell'impianto, coincidendo con la verifica integrata relativa all'adozione delle migliori tecniche disponibili contro l'inquinamento prodotto dall'impianto in esercizio (fase colpita da autonome censure, che verranno trattate nel prosieguo).

2.14. Il quattordicesimo motivo di cui al ricorso n. 78/08, corrispondente al motivo *sub* A14 nel ricorso n. 15/09 ed al motivo *sub* 11 del ricorso n. 14/09, “Sulla violazione di legge per violazione dell'art. 3 della l. n. 241 del 1990. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Eccesso di potere per travisamento (fermo impianto)”, è volto a far valere l'insufficienza della spiegazione fornita dalla società proponente in ordine alla richiesta di informazioni del 5 luglio 2006, relativamente alla gestione dei rifiuti in ingresso nei periodi di fermo impianto per manutenzione ed all'impiego della c.d. fossa dei rifiuti. I ricorrenti si dolgono altresì della circostanza che la conferenza di servizi non avrebbe rilevato l'inadeguatezza, *in parte qua*, della nota

integrativa A.E.R. del dicembre 2006, limitandosi a recepire il parere della P.O. Gestione rifiuti del 5 aprile 2007, senza però trasferirlo, come avrebbe dovuto, in apposita prescrizione.

Al riguardo, sia sufficiente ribadire che il parere reso dalla P.O. Gestione rifiuti del 24 settembre 2007 è stato fatto proprio dalla conferenza decisoria, che ha ritenuto di differire il recepimento delle relative prescrizioni alla fase dell'AIA, con previsione di carattere generale (pag. 5 del verbale della conferenza 25 settembre 2007) che può considerarsi legittima, trattandosi – lo si ripete – di prescrizioni afferenti l'esercizio dell'impianto (nella specie, la gestione dei rifiuti in ingresso nei periodi di fermo tecnico).

2.15. Rispettivamente con il quindicesimo motivo (ricorsi nn. 78/08 e 15/09 R.G.) e con il motivo sub 12 (ricorso n. 14/09 R.G.), “Eccesso di potere per travisamento (in relazione alla riduzione dei rifiuti all'origine)”, i ricorrenti lamentano che la P.O. provinciale Gestione rifiuti, nel più volte citato parere del 24 settembre 2007, dopo aver prefigurato scenari negativi in dipendenza dell'approvazione del progetto presentato da A.E.R. S.p.a., con riferimento alla mancanza, nel S.I.A., di un'analisi dei benefici connessi alla riduzione dei rifiuti all'origine, nonché di una prospettiva orientata agli obiettivi nazionali, abbia differito l'integrazione di tali aspetti alla fase dell'autorizzazione integrata, anziché determinare l'immediato arresto della procedura di VIA. Valgono, anche per tale aspetto, le medesime osservazioni fatte in precedenza circa la legittimità della scelta di differire al momento dell'autorizzazione integrata ambientale la soluzione definitiva di tutti

i profili tecnici connessi con la gestione dell'impianto, il procedimento di VIA essendo destinato in maniera più specifica ai profili localizzativi e strutturali dell'impianto stesso.

2.16. Con il sedicesimo (ricorsi nn. 78/08 e 15/09 R.G.) e tredicesimo (ricorso n. 14/09 R.G.) motivo, "Eccesso di potere per contraddittorietà (dati sui consumi dei bruciatori ausiliari). Illegittimità derivata", i ricorrenti deducono che, con il parere di cui alla nota prot. 702/07, la Direzione ambiente P.O. Energia della Provincia di Firenze avrebbe evidenziato l'assenza di dati sui consumi dei bruciatori ausiliari, necessari nella fase di avviamento dell'impianto, e di un bilancio energetico globale dell'impianto. La richiesta di produrre una relazione circa tali aspetti sarebbe stata tuttavia ignorata dalla conferenza di servizi decisoria, la quale avrebbe emesso la pronuncia di compatibilità ambientale a dispetto di un così vistoso difetto istruttorio.

Al contrario di quanto affermato dai ricorrenti, la conferenza del 25 settembre 2007 (cfr. pag. 5 del verbale) ha preso in esame il parere della P.O. Energia, rinviando alla fase di AIA il recepimento della richiesta di chiarimenti ivi contenuta, e tanto basta ad escludere la denunciata carenza istruttorio. Quanto alla legittimità del differimento, si rinvia ai rilievi svolti circa il corretto coordinamento tra le procedure di VIA ed AIA.

2.17. Con i rispettivi diciassettesimo (R.G. 78/08 e 15/09) e quattordicesimo motivo (R.G. 14/09), rubricato "Sulla violazione di legge per violazione l.r. Toscana n. 79/1998. Eccesso di potere per

contraddittorietà, illogicità manifesta e travisamento (in relazione al parere sull'aspetto paesaggistico della Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio di Firenze, Pistoia e Prato", i ricorrenti contestano la scelta relativa alla localizzazione dell'impianto, che, con le proprie ragguardevoli dimensioni, rappresenterebbe una insanabile frattura nel tessuto architettonico ed urbanistico della Val di Sieve, caratterizzato dalla presenza di numerose testimonianze del passato, come il sistema – ancora ben leggibile – delle torri di origine medievale. La Soprintendenza per i beni architettonici ed per il paesaggio, chiamata ad esprimersi sulla compatibilità paesaggistica dell'inceneritore, con il parere del 5 giugno 2006, recepito nella richiesta di integrazioni del 5 luglio 2006, avrebbe smentito le risultanze dello studio di impatto ambientale, evidenziando le elevate qualità paesaggistiche dell'area, e mettendo in luce, al contempo, le carenze del S.I.A. in ordine all'illustrazione grafica della fisionomia dell'edificio in rapporto con il paesaggio circostante. Sull'impatto paesistico si sarebbero altresì pronunciati negativamente la Comunità montana della Montagna fiorentina e la Commissione comunale per il paesaggio di Rufina.

In risposta ai rilievi della Soprintendenza, nel dicembre 2006 la proponente avrebbe presentato una proposta di progetto definitivo inalterata nelle dimensioni di massimo ingombro planimetrico, pur venendo prevista una riduzione dell'altezza massima dell'impianto (ma il contestuale aumento di altezza del camino per l'espulsione dei fumi). A seguito della richiesta di ulteriori integrazioni da parte della

Soprintendenza, nell'agosto del 2007 sarebbe stata presentata una nuova soluzione di progetto definitivo, che prevede la mimetizzazione dell'inceneritore attraverso la realizzazione di un involucro esterno interamente ricoperto di piante rampicanti, nonché di alcuni giardini pensili situati a varie altezze nell'edificio. Ad avviso dei ricorrenti, oltre all'inadeguatezza della soluzione prescelta in relazione alle dimensioni dell'impianto, nel replicare alle richieste della Soprintendenza la proponente avrebbe omesso di fornire le dovute risposte in ordine ad una serie di punti problematici, rimasti irrisolti. Nonostante questo la stessa Soprintendenza, nella conferenza di servizi del 25 settembre 2007, avrebbe espresso parere orientativamente favorevole all'approvazione del progetto, rinviando il parere definitivo alla successiva fase di autorizzazione, sul progetto esecutivo, ed incorrendo perciò sia in contraddittorietà rispetto alle posizioni assunte in precedenza, sia nella violazione del proprio dovere di pronunciarsi definitivamente in sede di VIA.

Le censure sono fondate.

2.17.1. Nella nota del 5 giugno 2006, la Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio per le Province di Firenze, Pistoia e Prato rimarcava, in riferimento al progetto di ampliamento dell'inceneritore presentato d A.E.R., le elevate qualità paesaggistiche del sito interessato dalle opere “soprattutto in relazione alla compresenza della valle fluviale della Sieve e delle colline che la fiancheggiano tra Rufina e Pontssieve, dove nei secoli l'opera dell'uomo ha modellato l'ambiente naturale creando un paesaggio tra i

più tipici e meglio conservati del territorio toscano a est di Firenze”. Tenuto conto delle ragguardevoli dimensioni dell’impianto progettato, e della conseguente esigenza di un attento studio della configurazione architettonica esterna e delle soluzioni di dettaglio, onde rendere l’inserimento della struttura compatibile con il contesto circostante, la Soprintendenza, al fine di poter valutare approfonditamente l’impatto paesaggistico dell’ampliamento, chiedeva un’integrazione documentale consistente in una visualizzazione grafica dell’impianto atta a rappresentare, nelle varie forme e scale possibili, ed anche mediante il ricorso a simulazioni informatiche, gli aspetti architettonici della costruzione, ivi compresi quelli di dettaglio, in rapporto alle percezioni visive dell’opera dai vari punti del contesto paesaggistico, compresi quelli posti a media e lunga distanza. La Soprintendenza invitava inoltre l’amministrazione procedente a valutare la possibilità di ridurre l’altezza complessiva dell’impianto.

Che il sito destinato ad accogliere l’inceneritore presenti elevate qualità paesaggistiche veniva quindi ribadito dalla Soprintendenza nella nota del 19 febbraio 2007, con cui si rilevava l’insufficienza della documentazione integrativa fornita da A.E.R. in data 11 dicembre 2006, stante la mancata previsione di opere di mitigazione paesaggistica sia visiva sia ambientale, ovvero di idonee misure di compensazione degli effetti negativi ineliminabili, e si faceva richiesta di ulteriore documentazione integrativa riferita sia allo stato attuale, sia alle previsioni di progetto. In particolare, accanto alla

documentazione anche fotografica illustrante i caratteri paesaggistici del contesto e dell'area di intervento, con la sintesi delle relative vicende storiche, nonché la presenza di eventuali vincoli paesaggistici o di beni culturali tutelati, la richiesta aveva ad oggetto la documentazione progettuale e fotografica di opere analoghe realizzate in Italia e all'estero, l'illustrazione delle scelte localizzative e dimensionali in relazione alle alternative praticabili, nonché delle scelte di progetto, ed, ancora, una simulazione dettagliata e realistica degli effetti determinati dall'inserimento paesaggistico dell'impianto, la previsione degli effetti delle trasformazioni paesaggistiche a breve e medio termine, e l'indicazione delle opere di mitigazione visiva ed ambientale dei vari tipi di alterazioni generate dall'intervento, ovvero delle eventuali opere di compensazione degli impatti non mitigabili.

Detta richiesta di chiarimenti ed integrazioni veniva integralmente recepita dalla conferenza di servizi del 5 aprile 2007, che la rivolgeva alla proponente negli stessi termini formulati dalla Soprintendenza, mentre nella successiva conferenza decisoria del 25 settembre, si prendeva atto delle modifiche apportate da A.E.R. al progetto onde ridurne, per quanto qui interessa, l'impatto sulla componente paesaggio; modifiche consistite nella riduzione dell'altezza complessiva dell'edificio e nello studio di un "diverso approccio architettonico", diretto a mimetizzare l'impianto rivestendolo di una struttura metallica (*carter*) di sostegno per piante rampicanti, in modo da ricoprire completamente l'inceneritore di essenze vegetali (unitamente alla realizzazione di alcuni giardini pensili).

Sulla scorta delle varianti apportate al progetto, nella medesima conferenza decisoria la Soprintendenza esprimeva parere “orientativamente favorevole” sulla componente paesaggistica e sulla soluzione progettuale, rinviando peraltro la propria pronuncia definitiva sul progetto esecutivo alle successive fasi di autorizzazione, subordinatamente alla presentazione degli elaborati che si riservava di indicare successivamente con atto da allegare al verbale della conferenza; il parere ufficiale della Soprintendenza veniva quindi formalizzato con nota del 3 ottobre 2007, nella quale si confermava il giudizio orientativamente favorevole in merito alla compatibilità paesaggistica dell’opera, condizionando tuttavia il rilascio del parere definitivo all’espletamento e alla valutazione, da effettuarsi eventualmente in sede di AIA, di una serie di adempimenti progettuali, e precisamente: la produzione dei documenti integrativi già richiesti con la nota del febbraio 2007, e mai prodotti dalla proponente; l’approfondimento degli aspetti riguardanti la dimensione e la conformazione complessiva dell’opera al fine di valutarne la congruenza e la plausibilità della volumetria sia rispetto all’ingombro degli impianti tecnici interni, sia alla fisionomia del contesto paesaggistico, anche con riferimento alle dimensioni dei precedenti progetti; l’approfondimento degli aspetti riguardanti le relazioni e le congruenze funzionali, morfologiche, materiche e cromatiche tra impianto e annessa palazzina-uffici; approfondimento degli aspetti riguardanti il sistema delle previste pareti vegetali esterne e dei giardini pensili, con prioritario riferimento alle funzionalità e alle

modalità di manutenzione nel tempo, unitamente alla precisa e motivata individuazione delle essenze vegetali da impiegare ed alle previste modalità di irrigazione, concimazione e trattamento; approfondimento degli aspetti riguardanti i rapporti, anche in sede di crono-programma esecutivo, tra la nuova opera e le costruzioni attualmente esistenti, allo scopo di dimostrare la natura di ampliamento del progetto, e non di nuova costruzione; approfondimento degli aspetti riguardanti la sistemazione degli spazi esterni inclusi nell'area di pertinenza dell'intervento, nonché le relazioni tra l'opera e la viabilità carrabile esistente e di progetto, le aree di manovra e di sosta dei flussi veicolari a servizio dell'impianto, ed, infine, le relazioni tra l'opera e le adiacenti costruzioni di particolare pregio, con prioritario riferimento alla vicina casa colonica.

2.17.2. La pedissequa ricostruzione degli interventi effettuati dalla Soprintendenza nel corso della procedura di VIA rende palese la sussistenza dei vizi denunciati, sotto il duplice profilo dell'insufficienza e dell'incoerenza del giudizio finale di compatibilità paesaggistica dell'impianto.

In primo luogo, se è vero che, come ripetutamente osservato, il corretto coordinamento tra le fasi della VIA e dell'AIA – per evitare inutili sovrapposizioni laddove, come nella specie, ove non si faccia ricorso ad una procedura unitaria – può essere realizzato demandando alla seconda le verifiche attinenti ad aspetti più strettamente gestionali, questa sorta di "osmosi" incontra comunque il limite rappresentato dalla funzione tipica delle due procedure. E poiché, ai

sensi del D.Lgs. n. 59/05, l'oggetto e l'ambito applicativo dell'autorizzazione integrata ambientale sono costituiti dalla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, in termini generali deve escludersi che siano suscettibili di differimento alla fase dell'AIA valutazioni relative a componenti ambientali, come il paesaggio, interessate da impatti di matrice più ampia, la cui analisi pare per definizione riservata alla valutazione di impatto ambientale: in questo senso, è inequivocabile il tenore della disciplina legislativa in materia, che da un lato concentra nella procedura di VIA l'esame dei profili concernenti la localizzazione delle opere, da valutarsi tenuto conto della sensibilità ambientale delle aree geografiche interessate ed, in particolare, dell'utilizzazione attuale del territorio e della sua importanza storica, culturale ed archeologica (cfr. Allegato V alla Parte seconda del D.Lgs. n. 152/06), ovvero dell'impatto sulla popolazione, sul patrimonio architettonico e archeologico, sul paesaggio (cfr. Allegato C legge regionale toscana n. 79/98); e, dall'altro, tempera la vocazione omnicomprensiva dell'AIA, quale emerge dall'art. 5 co. 14 del citato D.Lgs. n. 59/05, con la norma generale di coordinamento contenuta nell'art. 10 del D.Lgs. n. 152/06, sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. n. 4/08, che agisce nella direzione – opposta – di attrarre alla procedura di VIA anche quella per il rilascio dell'autorizzazione integrata.

Dal momento che, in altre parole, la scelta dei contenuti valutativi suscettibili di differimento dalla fase di VIA alla successiva fase autorizzativa non può essere rimessa all'arbitrio dell'amministrazione

precedente, ma va operata sulla base dei indicazioni legislative che concorrono a connotare e differenziare le due procedure, lo studio degli impatti prodotti sulla componente paesaggistica continua a costituire, ad avviso del collegio, uno degli aspetti necessari della valutazione di impatto ambientale, di talché ogni questione relativa a tali impatti deve trovare soluzione in seno al procedimento di VIA. Ne deriva che è illegittimo, e vizia l'intera pronuncia di compatibilità ambientale qui impugnata, il parere reso dalla Soprintendenza fiorentina nella conferenza di servizi decisoria, in quanto atto dichiaratamente non definitivo ma solo "orientativo", e pertanto insufficiente a garantire l'affidabilità della determinazione conclusiva del procedimento; il che contrasta con i principi che presiedono alla valutazione di impatto ambientale di progetti, le cui finalità – proteggere la salute umana, contribuire con un migliore ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento delle specie e conservare la capacità di riproduzione dell'ecosistema in quanto risorsa essenziale per la vita (art. 4 co. 4 lett. b) D.Lgs. n. 152/06) – esigono l'adozione di decisioni motivate in maniera tendenzialmente esaustiva su ogni e ciascuno degli impatti ambientali rilevanti, e contrasta altresì con i superiori criteri della precauzione, dell'azione preventiva e della correzione alla fonte dei danni provocati all'ambiente, cui l'azione ambientale della P.A. deve essere informata (art. 3-ter D.Lgs. n. 152/06).

La conclusione si giustifica, del resto, anche con l'esigenza di non snaturare le fasi progettuali successive all'approvazione del progetto

definitivo sottoposto a VIA, e di evitare perciò che modifiche sostanziali del progetto stesso, rese necessarie da una valutazione di impatto tardiva, possano venire indebitamente differite alla sede della progettazione esecutiva (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 5 settembre 2003, n. 4970), in coerenza con la regola di derivazione comunitaria che impone di effettuare la valutazione di impatto ambientale non appena sia possibile individuare e valutare tutti gli effetti che il progetto può avere sull'ambiente, come accade con il progetto definitivo cui, non a caso, la VIA "ordinaria" si riferisce (a seguito delle innovazioni introdotte dal D.Lgs. n. 4/08. sul punto, cfr. Corte Giustizia CE, sez. II, 28 febbraio 2008, C-2/07).

2.17.3. Per altro verso, il parere della Soprintendenza è stato emesso in assenza non soltanto di tutti gli elementi documentali che pure erano stati richiesti relativamente all'inserimento paesaggistico dell'opera, ma anche di elementi decisivi concernenti l'adeguatezza del previsto sistema di copertura vegetale. L'ampiezza degli adempimenti progettuali e delle richieste integrative che si accompagnano al parere del 3 ottobre 2007, a partire dal rinnovo della precedente richiesta di documenti, rimasta inevasa, lasciano infatti chiaramente intendere come la Soprintendenza si sia pronunciata senza disporre di alcun elemento aggiuntivo rispetto alla fase iniziale della procedura, risultando perciò difficile comprendere su quali basi essa abbia ritenuto di ovviare alle carenze progettuali riscontrate con la nota del 19 febbraio e relative, lo si ricorda, alla mancata previsione in progetto di opere di mitigazione visiva ed ambientale, ovvero di

idonee misure di compensazione, il tutto rapportato alla elevata qualità paesaggistica del sito.

Anche poi a voler ammettere che l'elemento di novità sia rappresentato dalla variante progettuale che ha previsto l'adozione di un sistema di pareti vegetali esterne e giardini pensili a copertura dell'impianto, resta comunque la mancanza di tutta una serie di dati che la stessa Soprintendenza – facendone richiesta – ha mostrato di continuare a ritenere necessari per poter valutare il grado di inserimento ambientale-paesaggistico dell'opera. Se, a questo, si aggiunge che l'assenza dei dati inerenti le previste modalità di manutenzione del sistema di copertura vegetale, nonché la tipologia di essenze da impiantare allo scopo, ha indotto la Soprintendenza a chiedere, oltre ad un'apposita integrazione documentale, l'impegno formale dell'amministrazione precedente ad assicurare la regolare manutenzione nel tempo dell'impianto, ne deriva che il giudizio favorevole si riduce ad un parere astratto e generico ("orientativo", per l'appunto), come tale inadatto a soddisfare i requisiti della corretta valutazione di compatibilità ambientale, la quale implica che i possibili impatti dell'opera siano resi conoscibili ed analizzati in modo specifico e concreto.

Anche per i profili appena evidenziati, il parere reso dalla Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio deve ritenersi affetto da vizi che si trasmettono alla pronuncia di VIA. Quanto alla possibilità che tali vizi possano dirsi sanati *a posteriori* in virtù del parere di compatibilità paesaggistica espresso, dalla stessa

Soprintendenza, nel procedimento conclusosi con il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, si rinvia al successivo punto 3.13.

2.18. Con il diciottesimo (R.G. nn. 78/08 e 15/09) e quindicesimo (R.G. n. 15/09) motivo, "Violazione di legge per violazione della l.r. Toscana 3 novembre 1998, n. 79 e in particolare dei suoi articoli 14 e 18. Eccesso di potere per contraddittorietà e per motivazione perplessa (in relazione ai pareri espressi nella seduta della Conferenza dei Servizi del 25.9.2007)", i ricorrenti lamentano che diverse delle autorità presenti nella conferenza decisoria del 25 settembre 2007 avrebbero espresso pareri non definitivi, o perplessi, o addirittura negativi, non giustificandosi l'affermazione, contenuta nel verbale, secondo cui la pronuncia di compatibilità ambientale sarebbe stata adottata all'unanimità. In argomento, si rinvia a quanto esposto in precedenza circa la legittimità del differimento di alcune valutazioni definitive alla fase dell'autorizzazione integrata (con riferimento ai pareri dell'ANAS, dell'ARPAT e della Publiacqua), ovvero alla illegittimità di tale differimento (parere della Soprintendenza), con l'unica precisazione che, relativamente al parere del Sindaco di Rufina, quel che rileva è la valutazione tecnica, favorevole, mentre nessun rilievo può essere attribuito alla valutazione politica (si veda il primo comma dell'art. 14-*quater* della legge n. 241/90, in forza del quale il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni, regolarmente convocate alla conferenza di servizi, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella conferenza di servizi,

deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso).

3. Esaurita la trattazione delle censure rivolte nei confronti del procedimento di VIA e della pronuncia di compatibilità ambientale del progetto di ampliamento dell'inceneritore di Rufina, da essa scaturita, può passarsi ad affrontare i motivi i gravame indirizzati contro la procedura di autorizzazione integrata ambientale, culminata nella determinazione finale n. 3685 del 2 ottobre 2008, parimenti impugnata.

3.1. Rispettivamente con i motivi *sub* B.1. (ricorso n. 15/09 R.G.) e 16 (ricorso n. 14/09 R.G.), i ricorrenti Giuntini Antinori e Italia Nostra rinnovano, stavolta nei confronti della procedura di AIA, le medesime censure già proposte contro quella di VIA circa la presunta anticipazione, ad opera della Provincia di Firenze, degli esiti del procedimento, da cui scaturirebbe la dedotta violazione dei principi del giusto procedimento, del buon andamento e dell'imparzialità dell'azione amministrativa. I motivi sono infondati per le medesime ragioni esposte al precedente punto 2.1., da intendersi qui integralmente richiamate.

3.2. Con il motivo rubricato *sub* B.2., il solo Giuntini Antinori si duole del fatto che le osservazioni da lui presentate con memorie dell'8 gennaio e del 25 giugno 2008 non avrebbero ricevuto alcuna considerazione e valutazione ai fini della pronuncia del

provvedimento finale, in spregio della disciplina del giusto procedimento e della partecipazione procedimentale. Ribadito che la formazione di un corretto contraddittorio procedimentale non esige, da parte dell'amministrazione procedente, la puntuale confutazione di tutte le osservazioni svolte dalle parti private, poiché è sufficiente che esse siano state comunque valutate, e che dalla motivazione del provvedimento conclusivo emerga la ragione del loro mancato accoglimento, dagli atti di causa risultano essere state ricevute e recepite, ai fini della richiesta di integrazioni da indirizzare alla proponente, le osservazioni formulate dal ricorrente nel gennaio 2008 (verbale della conferenza di servizi del 17 gennaio 2008); allo stesso modo, risultano ricevute e trasmesse alla proponente, allo scopo di poter meglio approfondire le ulteriori richieste di chiarimenti, le osservazioni del giugno 2008 (verbale della conferenza di servizi del 27 giugno 2008), di modo che la sussistenza dei vizi denunciati deve essere in linea di principio esclusa. Né il ricorrente – salvo quanto si dirà intorno al parere di compatibilità paesaggistica dell'opera – indica alcuno specifico profilo in ordine al quale l'esame delle osservazioni possa presumersi essere stato omissso, per tale aspetto la censura apparendo pertanto inammissibile per genericità.

3.3. Con i motivi B.3. (R.G. n. 15/09) e 17 (R.G. 14/09), “Violazione di legge per violazione dell'art. 208, primo comma, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Illegittimità derivata. Violazione del principio del giusto procedimento e degli artt. 9, 10 e ss. legge n. 241/1990. Violazione dell'art. 97 Cost., e dei principi di buon andamento e buona

amministrazione”, i ricorrenti deducono che la società proponente avrebbe presentato un progetto non definitivo, perché mancante di numerosi aspetti e dettagli operativi e costruttivi perfezionati solo a seguito del rilascio dell’AIA, in tal modo venendo ad essere compromesso anche il diritto di partecipazione dei controinteressati.

La censura non individua le specifiche carenze della progettazione presentata da A.E.R. S.p.a., risultando perciò inammissibilmente generica. E l’indeterminatezza del motivo non è superabile attraverso il rinvio alla nota della P.O. Gestione rifiuti del 27 giugno 2008, la quale a sua volta fa (generico) rinvio al progetto, ma trascura che il passaggio dalla progettazione definitiva a quella esecutiva costituisce lo strumento fisiologico per apportare all’opera le puntualizzazioni necessarie, ferme restando le caratteristiche sostanziali dell’opera stessa.

3.4. Con i motivi *sub* B.4. e 18, “Violazione di legge per violazione della l.r. Toscana 1/2005 (già legge r. Toscana n. 5/1995) del Piano di indirizzo territoriale della Regione Toscana e degli atti di pianificazione e gestione del territorio della Provincia di Firenze, del Comune di Rufina e del Comune di Pontassieve circa la localizzazione del nuovo impianto in rapporto alla pianificazione territoriale e urbanistico-ambientale. Eccesso di potere per irragionevolezza, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti. Violazione del Piano territoriale di coordinamento provinciale”, i ricorrenti propongono doglianze sostanzialmente sovrapponibili a quelle già articolate nei confronti della pronuncia di compatibilità

ambientale, e che vanno dunque respinte per le medesime ragioni di cui al precedente punto 2.5., da aversi per integralmente richiamate.

3.5. Con i motivi B.5. e 19, “Violazione del PTCP in relazione alla vulnerabilità degli acquiferi. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e per irragionevolezza. Difetto di motivazione. Eccesso di potere in ordine alla mancata considerazione concreta del rischio idraulico”, si sostiene che l’intervento proposto da A.E.R. ricadrebbe in area classificata ad elevata vulnerabilità idraulica, per la quale il PTCP prescrive di evitare l’insediamento di infrastrutture ed attività potenzialmente inquinanti, salve deroghe ammissibili solo a seguito di specifiche indagini attestanti situazioni locali di minore vulnerabilità intrinseca delle falde; il rischio ambientale sarebbe inoltre connesso all’emissione di microinquinanti, capaci di raggiungere la falda acquifera per caduta diretta o per dilavamento. Ciononostante, nel corso del procedimento di autorizzazione non sarebbe stata effettuata alcuna indagine finalizzata alla valutazione dello stato di qualità del suolo, del sottosuolo e delle acque sotterranee. La realizzazione del progetto sarebbe inoltre illegittima perché l’impianto ricadrebbe in area a pericolosità idraulica molto elevata, compresa fra quelle potenzialmente sondabili in prossimità di corsi d’acqua, nonché fra quelle “sensibili” di cui al PTCP.

Il motivo è parzialmente fondato.

Come osservato in precedenza, secondo il PTCP la preesistenza *in loco* di un impianto di incenerimento costituisce fattore preferenziale ai fini della realizzazione del progetto per cui è causa, e la stessa

classificazione dell'area in questione come "invariante strutturale" non preclude la possibilità di realizzarvi i servizi e le attrezzature di livello provinciale e/o regionale, ai sensi dell'art. 24 delle norme tecniche di attuazione. Tanto premesso, sebbene la previsione progettuale di interventi di sistemazione ambientale idonei a consentire il superamento delle criticità legate all'aspetto acqua e suolo fosse stata oggetto di positiva valutazione in sede di VIA, la compatibilità fra il progetto ed il predetto PTCP è stata espressamente condizionata dalla stessa Provincia di Firenze, ai fini del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, allo svolgimento delle specifiche indagini geognostiche ed idrogeologiche previste dal Piano per l'ipotesi di insediamento di infrastrutture inquinanti in zone ad elevata vulnerabilità degli acquiferi, con l'aggiunta della raccomandazione di tenere altresì in considerazione l'aspetto idraulico: in questo senso è il parere della P.O. Gestione PTCP in data 26 giugno 2008, del quale si dà atto nella conferenza di servizi del 27 giugno 2008, che ne recepisce raccomandazioni e prescrizioni (pag. 8 del verbale), riservandosi di richiedere alla proponente con separata nota tutti i chiarimenti e le precisazioni resisi necessari all'esito dell'istruttoria. Ed in effetti la successiva nota provinciale del 2 luglio 2008, oltre alla richiesta di chiarimenti in merito ad una serie di aspetti dettagliatamente elencati, reca in allegato, fra gli altri, il parere del 26 giugno 2008, contenente la prescrizione relativa alle indagini sulla falda. Tuttavia, né dal verbale della conferenza di servizi decisoria del 30 settembre 2008, né dal provvedimento conclusivo della procedura,

è dato evincere alcun riferimento all'effettuazione di quelle indagini, circostanza che integra il denunciato eccesso di potere per difetto di istruttoria ed irragionevolezza, non comprendendosi su quali basi l'amministrazione abbia ritenuto di procedere al rilascio dell'autorizzazione a prescindere dal rispetto della prescrizione a suo tempo impartita, ovvero abbia ritenuto di poter fare a meno delle indagini richieste.

Con riguardo al rischio idraulico, esso è stato invece legittimamente escluso sulla scorta dei pareri rilasciati dalla competente Autorità di bacino e dall'URTAT.

3.6. Con i motivi B.6. e 20, rispettivamente, i ricorrenti tornano ad affermare che il progetto presentato dalla controinteressata sarebbe luogo, in realtà, ad un impianto del tutto nuovo, e non ad un mero ampliamento dell'impianto già esistente. Sul punto, possono richiamarsi e confermarsi le considerazioni svolte al punto 2.4. in merito alla procedura di VIA, dalle quali scaturisce l'infondatezza anche del presente assunto.

3.7. I motivi B.7. e 21, "Eccesso di potere per difetto di istruttoria, perplessità, irragionevolezza ed illogicità in ordine alla mancata previsione della necessità di provvedere alla dismissione del vecchio inceneritore ed alla bonifica ambientale prima della realizzazione dell'opera. Eccesso di potere per difetto di istruttoria", muovono dal parere ARPAT del 30 settembre 2008, consegnato in conferenza di servizi, nella parte in cui richiede la presentazione, prima dell'attivazione dell'impianto in progetto, di un apposito piano di

dismissione del vecchio impianto e di ripristino ambientale del sito. Nel rispetto di tale parere, sostengono i ricorrenti, la Provincia di Firenze avrebbe dovuto imporre la dismissione e la bonifica ambientale come condizione per poter procedere alla cantierizzazione delle nuove opere. Il progetto mancherebbe, inoltre, di un cronoprogramma degli interventi, richiesto tanto dall'ARPAT, che dalla Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio.

In senso contrario alle affermazioni dei ricorrenti, deve ritenersi corretta la scelta – descritta nella relazione tecnica prodotta da A.E.R. il 23 aprile 2008 – di procedere alla dismissione del vecchio impianto parallelamente ed in maniera via via corrispondente alla realizzazione dei lavori di ampliamento, onde consentire la prosecuzione dell'attività di smaltimento e passare gradualmente dall'utilizzo del vecchio impianto a quello del “nuovo”, come in maniera tutt'altro che criptica riferisce la menzionata relazione. L'invocato parere ARPAT non impone, peraltro, che l'avvio delle opere di ampliamento sia preceduto dalla integrale bonifica del sito, limitandosi a pretendere che il piano di dismissione sia presentato prima dell'attivazione dell'impianto. Lo stesso vale per il cronoprogramma degli interventi, che, afferendo alla fase esecutiva, può anche seguire il rilascio dell'autorizzazione integrata, purché venga approntato prima ed in funzione dell'avvio dei lavori, condizionato al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e del permesso di costruire.

3.8. Con i motivi sub B.8. e 22, “Violazione di legge per contrasto con il Piano Industriale A.T.O. – paragrafo 3.2.3.3. relazione finale pag.

185, adottato in data 11 dicembre 2003 approvato in data 1 aprile 2004 e aggiornato con D.G.P. 28 agosto 2007, n. 254. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e contraddittorietà interna al procedimento AIA”, i ricorrenti ancora una volta denunciano che il progetto approvato conterrebbe una modifica sostanziale alla tipologia dei rifiuti previsti per il conferimento all’impianto di Rufina, consistente nella possibilità di avviare all’incenerimento anche una frazione di rifiuti “tal quale” non contemplata dal Piano industriale di gestione dei rifiuti, né dal progetto iniziale. Si tratta, nella sostanza, delle medesime censure già proposte nei confronti della valutazione di compatibilità ambientale e respinte per le ragioni esposte al punto 2.7., cui può pertanto farsi rinvio. Va precisato che nessuna richiesta di chiarimenti e di acquisizione di dati circa il confronto con il Piano Industriale, ma il mero rinvio della verifica al rappresentante dell’A.T.O., è stato formulato dalla P.O. Rifiuti e bonifica della Provincia in seno alla conferenza di servizi del gennaio 2008, dovendosi così escludere la sussistenza del lamentato difetto di istruttoria, mentre, nel merito, non vi sono dubbi circa la compatibilità fra il Piano ed il conferimento all’impianto di rifiuti “tal quale”.

3.9. I motivi B.9. e 22, “Violazione della disposizione di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 133/05. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Eccesso di potere per travisamento dei fatti. Violazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti D.C.R.T. n. 88 del 7 aprile 1998 al punto 4.4. all. I, approvato ai sensi della legge regionale 18 maggio

1998, n. 25 e ss.mm.ii.. Illegittimità derivata”, intendono far valere la mancata indicazione, nel provvedimento di AIA e nel relativo allegato tecnico, delle quantità autorizzate per ciascuna tipologia di rifiuti conferiti all’inceneritore, come richiesto dall’art. 4 co. 3 del D.Lgs. n. 133/05; nonché la violazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti nella parte in cui fa divieto di avviare all’incenerimento rifiuti “tal quali”.

Le categorie di rifiuti ammesse nell’impianto per cui è causa sono partitamente elencate nell’allegato tecnico alla determinazione conclusiva del procedimento di AIA (pag. 27), con indicazione dei relativi codici CER, ai sensi dell’art. 4 co. 3 lett. b) del D.Lgs. n. 133/05, e dei quantitativi massimi annui e giornalieri da trattare. L’indicazione delle quantità autorizzate per le singole categorie, richiesta dalla lettera a) dell’art. 4 co. 3 appena citato, si rinviene, invece, nel verbale della conferenza di servizi decisoria convocata il 25 settembre 2007 in sede di VIA, ove, a ben vedere, si omette però di specificare i quantitativi massimi delle categorie di rifiuti diverse da quelle contraddistinte dai codici 19 12 12 e 20 03 01, di talché limitatamente a tali categorie – peraltro marginali, rispetto ai quantitativi globali trattati – la censura coglie nel segno. Sull’ammissibilità all’incenerimento del rifiuto “tal quale”, si rimanda alle osservazioni già svolte.

3.10. Con i motivi B.10. e 23, “Eccesso di potere per difetto di istruttoria (controllo rifiuti in ingresso)”, è evocata la prescrizione, apposta al provvedimento di compatibilità ambientale, in forza della

quale presso il termovalorizzatore di Rufina si sarebbe dovuto realizzare un impianto di pretrattamento finalizzato all'eliminazione degli inerti, in aggiunta alla contestuale attivazione di azioni articolate e strutturali per la riduzione a monte di tali materiali: prescrizione che la conferenza di servizi in sede di AIA avrebbe omesso di valorizzare, limitandosi a chiedere l'illustrazione di una procedura specifica di accettazione per il controllo del rifiuto in ingresso. Neppure a tale più contenuta richiesta la proponente, peraltro, avrebbe dato corso, come rilevato anche dall'ARPAT nel parere del 26 giugno 2008, ma – a dispetto della risposta, altrettanto evasiva, fornita da A.E.R. alla richiesta di chiarimenti reiterata dall'amministrazione precedente con nota del 2 luglio 2008 – la conferenza di servizi sarebbe rimasta inerte, consentendo che la prescrizione rimanesse in ottemperata.

In realtà, la prescrizione cui i ricorrenti fanno riferimento, posta al punto 1 lett. h) del verbale della conferenza decisoria del 25 settembre 2007, per come richiamato nel provvedimento conclusivo della VIA, esige che “si ponga in essere, sia per il materiale in arrivo all'impianto di Terranuova Bracciolini, che soprattutto per i rifiuti provenienti dall'area Valdisieve, un sistema di pretrattamento finalizzato all'eliminazione del materiale inerte, ovvero attivare contestualmente una metodica ed una serie di azioni articolate e strutturali per la riduzione a monte di tale materiale”. Ed è proprio l'uso della congiunzione disgiuntiva “ovvero” a mostrare come l'amministrazione precedente abbia posto la realizzazione del sistema di pretrattamento dei rifiuti sullo stesso piano della riduzione a monte

degli inerti in ingresso, la seconda rappresentando la soluzione alternativa ed equivalente al problema degli inerti. In questa ottica, nessuna incoerenza è ravvisabile nell'essersi la procedura di AIA concentrata sin dall'inizio sulle azioni correttive volte a diminuire la presenza degli inerti nei rifiuti, anziché insistere per la realizzazione dell'impianto di pretrattamento; piuttosto, non può ritenersi soddisfacente la risposta fornita dalla controinteressata con le integrazioni del 24 aprile 2008, giacché il generico impegno, ivi assunto da A.E.R., a farsi promotrice verso le amministrazioni locali dei comportamenti virtuosi da indicare alla cittadinanza, finisce per rivelarsi elusivo nella misura in cui non è assistito da alcuna indicazione circa le azioni correttive e di controllo da proporre e promuovere nella pratica.

Venendo poi alla richiesta di integrazioni di cui ai punti 3.8 e 3.9 della nota 2 luglio 2008, benché i chiarimenti resi da A.E.R. nel settembre 2008 descrivano una serie di azioni previste nell'ipotesi di rinvenimento di rifiuti "anomali", per ciò solo non appare giustificato il radicale abbandono della prescrizione relativa al pretrattamento, alla quale la Provincia si era pur sempre autovincolata all'esito della procedura di VIA. E lo stesso confronto con le Migliori Tecniche Disponibili (B.A.T. – *Best Advanced Techniques*) di settore, che prevedono appunto la presenza di sistemi di pretrattamento dei rifiuti in ingresso (cfr. pag. 4 dell'allegato tecnico all'AIA), evidenzia ulteriormente le carenze dell'istruttoria che ha condotto – senza ragioni chiare, il vizio istruttorio riflettendosi sulla motivazione degli atti impugnati – a

deviare dalla rigorosa scelta iniziale, per privilegiare un più blando controllo di tipo visivo demandato all'operatore in fase di scarico dei rifiuti.

In definitiva, risultando la prescrizione di fatto disattesa in ciascuna delle alternative previste, anche in ordine a tale aspetto va riconosciuta la fondatezza del gravame.

3.11. Con i motivi B.11 e 24, "Eccesso di potere per travisamento. Eccesso di potere per contraddittorietà intrinseca (utilizzo della fossa di rifiuti come stazione di trasferimento)", i ricorrenti espongono che, pur avendo la conferenza di servizi del 27 giugno 2008 recepito il parere della P.O. provinciale Gestione rifiuti in pari data, nel quale si dubitava della legittimità di destinare la c.d. fossa dei rifiuti al duplice uso di stoccaggio e stazione di trasferimento al di fuori della necessità di sottoporre a interventi di manutenzione la fossa medesima, la controinteressata avrebbe insistito nel voler utilizzare la fossa come deposito preliminare di rifiuti anche nella diversa ipotesi di prolungata inattività dell'impianto; il mancato rispetto delle indicazioni ricevute, ad opera della proponente, non sarebbe stato tuttavia sanzionato dall'amministrazione, la quale si sarebbe anzi adeguata alla volontà di A.E.R., senza peraltro che dagli atti del procedimento emergano i particolari del confronto relativo alla questione.

Dagli atti si ricava che il parere del 27 giugno 2008 ha, in effetti, costituito materia della richiesta di chiarimenti di cui al punto 1.1. della nota indirizzata dalla Provincia alla proponente il 2 luglio 2008, più volte citata, e nella quale si legge: "Devono essere fornite maggiori

indicazioni in merito al funzionamento della fossa dei rifiuti come “stazione di trasferimento”, anche in relazione alla normativa vigente. Deve essere valutato dalla Ditta che nell'utilizzo della fossa rifiuti per il duplice uso di stoccaggio ai fini dell'alimentazione del forno e come stazione di trasferimento che non è opportuno rimuovere i rifiuti, a meno che non debbano essere effettuati interventi di manutenzione straordinaria e non programmabile che interessino la fossa stessa; mentre per le fasi di fermo prevedibili, servizio di raccolta può essere organizzato per il diretto conferimento agli impianti di destinazione alternativi”. Nel verbale della successiva conferenza del 30 settembre 2008, fra le precisazioni da chiedere al proponente è indicato l'”approfondimento gestione fossa rifiuti in occasione di fermi prolungati dell'impianto”, ed è successivamente riportata la risposta del rappresentante di A.E.R., il quale afferma che la fossa “funzionerà temporaneamente da stazione di accumulo e trasferimento dei rifiuti raccolti sul territorio solo in occasione di fermi prolungati dell'impianto”; tale affermazione si riflette peraltro nella prescrizione n. 15.1 apposta alla determinazione conclusiva del procedimento (cfr. allegato tecnico, pag. 28), che disciplina appunto le modalità di utilizzo della fossa consentendone solo temporaneamente, in occasione di fermi prolungati, l'uso come stazione di trasferimento.

Come si vede, nel passaggio dal parere del 28 giugno (e dalla conseguenziale richiesta di integrazioni del 2 luglio) alla prescrizione finale, non vi è traccia della valutazione – che pure era stata espressamente demandata alla proponente – circa l'inopportunità di

rimuovere i rifiuti dalla fossa se non per imprevedibili ragioni di manutenzione straordinaria della fossa stessa, e circa la possibilità di riorganizzare il servizio di raccolta nel caso di fermi prevedibili. La prescrizione, infatti, non fa alcuna distinzione tra l'ipotesi del fermo programmato dell'impianto e quella del fermo non programmato (non programmabile); e poiché anche qui non è dato comprendere sulla base di quali elementi l'istruttoria abbia deviato dalla direzione che le era stata inizialmente impressa, ancora una volta l'operato dell'amministrazione incorre nei vizi denunciati.

3.12. I motivi B.12. e 25, rubricati "Violazione di legge per violazione di prescrizione. Eccesso di potere per travisamento (mancato protocollo di intesa sul teleriscaldamento)", muovono dalla prescrizione, acclusa alla pronuncia di compatibilità ambientale, avente ad oggetto la stipula di un accordo tra la proponente A.E.R. ed i Comuni di Rufina, Pontassieve e Pelago per la realizzazione di una rete di teleriscaldamento quale misura compensativa per il mantenimento della qualità dell'aria. Il rispetto di tale prescrizione, deducono i ricorrenti, è stato sollecitato unicamente nella fase di avvio della procedura di AIA, conclusasi tuttavia senza che la proponente abbia fornito alcuna garanzia di realizzazione dell'opera, e senza che sia stato imposto alcun adeguamento dell'altezza del camino dell'impianto a tutela della qualità dell'aria, come pure era stato prescritto in esito alla VIA.

I motivi sono fondati nei limiti delle precisazioni che seguono.

La prescrizione di cui al punto 1. f) del verbale della conferenza di

servizi del 25 settembre 2007, recepita nel provvedimento conclusivo della procedura di VIA, stabilisce che la proponente si faccia carico presso le amministrazioni comunali di Rufina, Pelago e Pontassieve di stipulare accordi per la realizzazione di una rete di teleriscaldamento come opera compensativa per la salvaguardia della qualità dell'aria. La prescrizione prevede altresì che, “qualora la realizzazione di tale infrastruttura non fosse sufficiente per il mantenimento della attuale qualità dell'aria, il proponente dovrà adeguare l'altezza del camino ...”. La conferenza di servizi del 17 gennaio 2008, in sede di AIA, ha fatto propria la prescrizione relativa alla rete di teleriscaldamento, imponendo alla proponente di presentare prima della conclusione del procedimento, e comunque entro la successiva seduta della conferenza, un accordo con i Comuni sopra indicati, atto a evidenziare la volontà di predisporre l'infrastruttura necessaria al teleriscaldamento ed altresì contenente la dichiarazione di disponibilità della proponente medesima a predisporre le strutture occorrenti per un eventuale ulteriore innalzamento del camino. In data 18 giugno 2008, A.E.R. S.p.a. ed il Comuni di Pelago, Pontassieve e Rufina hanno quindi sottoscritto un protocollo di intesa per la realizzazione di uno studio di fattibilità tecnico-economica della rete di teleriscaldamento, impegnandosi a completare le verifiche entro i sei mesi successivi; con il medesimo protocollo, A.E.R. si è impegnata a predisporre quanto necessario per l'innalzamento del camino, nell'ipotesi della mancata realizzazione della rete di teleriscaldamento.

Ora, posto che con la sottoscrizione del protocollo d'intesa può considerarsi ottemperata la prescrizione impartita in sede di VIA, la quale aveva ad oggetto il perseguimento delle intese finalizzate alla realizzazione dell'infrastruttura (e non la realizzazione stessa), nella conferenza di servizi del 27 giugno 2008 l'amministrazione procedente ha inteso precisare che la presentazione dello studio di fattibilità di cui al protocollo di intesa avrebbe, a sua volta, formato oggetto di specifica prescrizione nell'atto autorizzatorio (si veda la "discussione" a pag. 12 del verbale). Tale precisazione è rimasta, tuttavia, senza seguito, giacché la determinazione conclusiva del procedimento non contiene alcuna prescrizione, ma si limita ad attestare – nel confronto con le BAT di settore – l'avvenuta stipula del protocollo e la circostanza che l'impianto è predisposto per la cessione di calore da destinare al teleriscaldamento. Nei limiti della violazione dell'autovincolo che la stessa Provincia si era data nel corso della procedura, le censure possono pertanto trovare accoglimento.

3.13. Con i motivi B.13. e 26, rubricati "Eccesso di potere per mancata considerazione delle osservazioni proposte in tema di *Contrasto del manufatto dell'impianto con i valor paesaggistici*. Eccesso di potere per difetto di istruttoria in ordine al parere della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio. Eccesso di potere per contraddittorietà, irragionevolezza e perplessità. Illegittimità derivata: illegittimità del parere della Soprintendenza per i Beni Archeologici e Paesaggistici del 4 giugno 2008 (prot. 3031) per assoluto difetto di motivazione – art. 3 Legge n. 241/1990, per

eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti ed illogicità. Illegittimità derivata”, i ricorrenti censurano la valutazione di compatibilità paesaggistica del progetto, pronunciata sia in sede di VIA, sia in sede di AIA.

Il motivo è fondato.

Dei vizi che affliggono il parere “orientativo” di compatibilità paesaggistica reso dalla Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio di Firenze, Pistoia e Prato nel corso della procedura per la valutazione di impatto ambientale, si è detto in precedenza (punto 2.17). Il problema ancora da risolvere è se detti vizi possano considerarsi superati alla luce della nuova pronuncia di compatibilità resa dalla medesima Soprintendenza nell’ambito del procedimento per il rilascio dell’autorizzazione integrata; si ricorda, a tale proposito, che la nota del 3 ottobre 2007, contenente il parere ufficiale della Soprintendenza ai fini VIA, subordinava espressamente il rilascio del parere definitivo all’espletamento e alla valutazione, rimessi in sede di AIA, di una cospicua serie di adempimenti progettuali, e precisamente alla produzione dei documenti integrativi già richiesti con la nota del febbraio 2007, e mai prodotti dalla proponente, nonché all’approfondimento degli aspetti riguardanti: la dimensione e la conformazione complessiva dell’opera; le relazioni e le congruenze funzionali, morfologiche, materiche e cromatiche tra impianto e annessa palazzina-uffici; il sistema delle previste pareti vegetali esterne e dei giardini pensili; i rapporti tra la nuova opera e le costruzioni attualmente esistenti; la sistemazione degli spazi esterni inclusi

nell'area di pertinenza dell'intervento; le relazioni tra l'opera e la viabilità carrabile esistente e di progetto, le aree di manovra e di sosta dei flussi veicolari a servizio dell'impianto; le relazioni tra l'opera e le adiacenti costruzioni di particolare pregio, con prioritario riferimento alla vicina casa colonica.

Pronunciatasi in forma interlocutoria con la nota del 17 gennaio 2008, la Soprintendenza ha rilasciato ai fini AIA il proprio parere definitivo con atto del 4 giugno 2008, il cui contenuto ("con riferimento all'oggetto e in riscontro alla documentazione integrativa assunta in prot. al n. 1298 del 21/05/08, questa Soprintendenza esprime parere favorevole") è però palesemente inidoneo a far trasparire le ragioni di fondo e la congruità delle valutazioni effettuate. Dopo le ripetute affermazioni circa l'elevato pregio paesaggistico dell'area interessata dalla presenza del termovalorizzatore e le dettagliate richieste di integrazioni e chiarimenti (si vedano i pareri emessi dalla Soprintendenza nel corso della procedura di VIA), le quali facevano presumere l'esistenza di altrettante questioni problematiche ancora aperte, il mero rinvio all'oggetto del procedimento si risolve in una motivazione solo apparente, che non fornisce alcuna giustificazione alla ritenuta compatibilità paesaggistica di un impianto dalle dimensioni ragguardevoli, secondo quelle che sono le stesse parole altrove adoperate dalla stessa Soprintendenza; e non risponde certo alla funzione sua propria, di garantire la trasparenza e la legittimità dell'azione amministrativa favorendo il controllo sul corretto esercizio dei poteri riservati alla P.A., una motivazione che non permette di

evincere quale sia stato l'*iter* logico e giuridico seguito dall'autorità procedente, a maggior ragione a fronte delle osservazioni del 25 giugno 2008 mediante le quali il ricorrente Giuntini Antinori aveva contestato non solo la documentazione integrativa prodotta dalla proponente A.E.R., ma lo stesso parere favorevole della Soprintendenza (e questo quando ancora il procedimento di AIA non era stato definito, il che avrebbe dovuto suggerire all'amministrazione procedente, quantomeno, di esporre con chiarezza i propri argomenti a sostegno della compatibilità paesaggistica dell'opera).

Perplessa e generica è, infine, la precisazione contenuta nel medesimo parere in esame, laddove si prospetta la possibilità di valutare il ricorso a soluzioni tecniche più semplici e maggiormente collaudate rispetto alle pareti vegetali di ampio spessore, ma senza porre vincoli oggettivi alla facoltà di scelta rimessa alla proponente (tale non potendo essere considerato il riferimento alla eccessiva problematicità o dispendiosità della soluzione progettuale indicata). Anche a voler ammettere, dunque, la possibilità di una integrazione postuma del parere reso dalla Soprintendenza in sede di VIA, le lacune ed i vizi da cui è affetto l'omologo parere sulla compatibilità paesaggistica pronunciato in sede di autorizzazione integrata non solo fanno escludere che, nella specie, possa essersi prodotto alcun effetto sanante, ma determinano l'illegittimità altresì della determinazione conclusiva della procedura di AIA.

3.14. Con i motivi sub B.14 e 27, "Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Omessa motivazione e violazione dell'art. 3 Legge n.

241/1990. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e violazione dell'art. 97 Cost. per mancato bilanciamento fra i diversi interessi pubblici coinvolti nel procedimento autorizzatorio, violazione dell'art. 32 Cost.”, i ricorrenti lamentano che la realizzazione del progetto presentato dalla controinteressata sarebbe stata assentita in mancanza di approfondimenti istruttori relativamente all'incidenza dell'incenerimento dei rifiuti sulla salute. La censura è inammissibile perché, al di là della sua formulazione letterale, tende a portare il sindacato giurisdizionale sul terreno delle scelte di merito dell'amministrazione.

4. In forza e nei limiti di tutte le considerazioni che precedono, i ricorsi riuniti debbono essere accolti: per l'effetto, vanno annullate le impugnate determinazioni dirigenziali n. 3550 del 24 ottobre 2007 e n. 3685 del 2 ottobre 2008 della Provincia di Firenze.

Le spese di lite seguono la soccombenza delle parti resistenti (Provincia di Firenze, Regione Toscana, Amministrazioni dello Stato costituite in giudizio, A.T.O. Toscana “Centro”, A.E.R. S.p.a.), e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, sezione II, definitivamente pronunciando, riuniti i ricorsi, li accoglie nei sensi indicati in motivazione e per l'effetto annulla le impugnate determinazioni dirigenziali n. 3550 del 24 ottobre 2007 e n. 3685 del 2 ottobre 2008 della Provincia di Firenze.

Condanna le parti resistenti, meglio indicate in motivazione, alla

rifusione delle spese processuali, che liquida in euro 5.000,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, ad I.V.A. e C.P.A. come per legge, in favore di ciascuno dei ricorrenti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2009 con l'intervento dei Magistrati:

Maurizio Nicolosi, Presidente

Pierpaolo Grauso, Primo Referendario, Estensore

Pietro De Berardinis, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 03/03/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO